

Roberto Delle Donne
**Regis servitium nostra mercatura. Culture e linguaggi della fiscalità
nella Napoli aragonese**

[A stampa in *Linguaggi e pratiche del potere. Genova e il Regno di Napoli tra Medioevo ed età moderna*, a cura di Giovanna Petti Balbi e Giovanni Vitolo, Pietro Laveglia editore, Salerno, 2007 (Centro interuniversitario per la storia delle città campane nel medioevo. Quaderni, 4), pp. 91-150 © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"].

REGIS SERVITIUM NOSTRA MERCATURA.
CULTURE E LINGUAGGI DELLA FISCALITÀ
NELLA NAPOLI ARAGONESE

ROBERTO DELLE DONNE

Gli studi degli ultimi decenni sulle culture, i linguaggi e le rappresentazioni della politica, più che mettere in crisi l'idea giuspositivistica di stato, già in larga parte liquidata all'indomani del secondo conflitto mondiale, hanno richiamato l'attenzione degli storici sulla molteplicità dei soggetti che ai diversi livelli della società, con differente consapevolezza e capacità di elaborazione, collocano la propria azione politica entro un orizzonte ideale di riferimento, che può essere più o meno largamente condiviso¹. Tali studi hanno inoltre sottolineato come nelle dinamiche sociali concorrano, interagiscano e si contaminino tra loro i diversi linguaggi che strutturano e costituiscono l'esperienza, aprendo e allo stesso tempo delimitando gli orizzonti della sua comprensione e conoscibilità, producendo oppure consolidando l'adesione a valori, convinzioni e pratiche comuni².

¹ Non è questa la sede per una rassegna storiografica; ormai da molti decenni, alla tradizionale storia del pensiero politico che prescriveva la ricerca della continuità ininterrotta delle idee e dei concetti, dalle loro oscure origini presso i primi precursori al progressivo affinarsi e dispiegarsi della loro intrinseca e sempre crescente razionalità, si è sostituita l'individuazione dei loro diversi campi di costituzione e di validità, delle loro regole d'uso, dei molteplici ambienti teorici in cui si è condotta e conclusa la loro elaborazione; sia consentito rimandare a DELLE DONNE R., *Nachwort*. Sull'interesse italiano per il tema dei linguaggi politici: PETRALIA, «*Stato*» e «*moderno*»; GAMBERINI, *Lo stato visconteo*, soprattutto pp. 12 ss. L'invito ai giuristi a superare una visione prettamente formalistica delle istituzioni e del potere era invece già presente, nella storiografia tedesca e italiana, fin dalla seconda metà del XIX secolo. Nel secondo dopoguerra, a partire almeno dal X Congresso internazionale di Scienze storiche (1955), moltissimi storici, tra loro assai diversi per età, formazione e ideologia, hanno preso apertamente le distanze dall'idea giuspositivistica di stato; una panoramica in ROTELLI-SCHIERA (a cura di), *Lo Stato moderno*.

² Di solito, quando si parla di "linguaggi politici", si fa riferimento all'orientamento della "scuola di Cambridge" di storia del pensiero politico e, in particolare, alle opere di John G.A. Pocock e Quentin Skinner, e a quelle dei loro allievi Richard Tuck, Gareth Stedman Jones, Stefan Collini, Annal Brett, Anthony Pagden, David Armitage, Martin van Gelderen ecc. Ferma restando la comune insistenza sul "contesto linguistico", ispirata alla filosofia del secondo Wittgenstein e alla teoria degli atti linguistici di J.L. Austin e J.R. Searle, vi sono non irrilevanti differenze tra la concezione di Pocock e quella di Skinner; basti ricordare che per Pocock il significato di un testo deriva dal paradigma o *langue* cui appartiene, mentre per Skinner la comprensione di un testo

Il mio intervento muove da questa prospettiva, per giungere a conclusioni che in buona parte se ne discostano, sulla base di metodologie e pratiche della ricerca volte a cogliere la connessione dinamica che lega la storia dei linguaggi e delle rappresentazioni alla storia delle istituzioni, dei gruppi sociali e degli individui. In particolare, mi concentrerò sul modo in cui il concetto di fisco venne inteso da coloro che operarono all'interno del principale ufficio dell'amministrazione finanziaria del regno di Napoli in età aragonese, la Regia Camera della Sommaria, in decenni in cui le trasformazioni che avevano investito la società napoletana del Quattrocento inducevano a elaborare e a sperimentare, anche a corte e negli apparati amministrativi e di governo, norme, linguaggi e pratiche di comportamento sociale più razionali.

1. *Processi di razionalizzazione e fiscalità*

Alcuni anni fa, Mario Del Treppo, in un saggio emblematicamente intitolato *Il re e il banchiere. Strumenti e processi di razionalizzazione dello stato aragonese di Napoli*, individuava la matrice e i caratteri dei mutamenti che avevano interessato il Regno napoletano del Quattrocento nella penetrazione, nell'economia e nella società, della «programmata razionalità» degli operatori mercantili e bancari, soprattutto fiorentini³. In particolare, richiamava l'attenzione degli storici sul fatto che Alfonso d'Aragona e suo figlio Ferrante ne avessero in buona parte assimilato la cultura e i linguaggi e che, preoccupati di dare ordine e funzionalità all'amministrazione finanziaria, avessero suggerito ai propri funzionari di ispirarsi alla prassi mercantile e ai suoi metodi di gestione aziendale – caratterizzata da Del Treppo come «agile e pronta, permeata del rigore della razionalità e sorretta da una contabilità scientifica»⁴. Le conclusioni cui perveni-

implica la sua collocazione all'interno delle convenzioni e dei dibattiti contemporanei; se il primo nega che i diversi autori abbiano un'effettiva importanza al livello in cui i paradigmi determinano i significati, il secondo ritiene che i significati incorporino le intenzioni autoriali, benché gli autori non possano non esprimere le loro intenzioni in modo convenzionale. Un esame critico delle loro dottrine è in BEVIR, *The Logic*. Diversi autori hanno sottolineato le analogie esistenti tra la *Cambridge School* e la *Begriffsgeschichte* di Otto Brunner, Werner Conze e Reinhart Koselleck; non sono però mancati neppure i riferimenti polemici, dall'una e dall'altra parte; un'accurata analisi delle affinità e delle profonde differenze tra le due correnti storiografiche è in PALONEN, *Die Entzauberung*.

³ DEL TREPPO, *Il re e il banchiere*; l'espressione è a p. 240.

⁴ Ivi, pp. 247-267; l'espressione è a p. 285.

va Del Treppo scaturivano da più di due decenni di indagini da lui condotte sul ruolo delle banche nell'economia del regno e, in particolare, dall'attento esame delle scritture contabili del banco fiorentino di Filippo Strozzi, operante a Napoli, dal 1466, come pura azienda di credito, specializzata nella intermediazione creditizia, esercitata attraverso operazioni di raccolta del risparmio e di collocamento dei capitali assorbiti. L'analisi degli articoli (partite) registrati in due libri-giornali del banco – il primo, del 1473, pubblicato da Alfonso Leone; il secondo, del 1476, ancora oggi inedito – induceva Del Treppo a concludere che la razionalità dell'operatore fiorentino avesse in larga parte penetrato l'economia del regno, coinvolta e stretta nelle maglie del capitalismo toscano⁵. Il banco avrebbe quindi svolto un ruolo di inquadramento e di raccordo degli spazi economici del mezzogiorno e di saldatura del mercato napoletano a quello italiano. I metodi contabili e i processi di razionalizzazione propri delle pratiche finanziarie del banco avrebbero però non solo influenzato gli operatori economici meridionali, ma anche plasmato la contabilità del regno napoletano. Sulla base della ricostruzione dei conti correnti del percettore generale Pascasio Diaz Garlon e del tesoriere generale Pietro Bernat, Del Treppo poteva infatti affermare che il banco Strozzi era venuto a svolgere funzioni di cassa nei confronti e per conto di alcuni organi amministrativi e finanziari della corona⁶. Attraverso il conto del tesoriere generale diveniva così possibile seguire la progressiva scomposizione di una entrata di tesoreria e il suo frazionarsi nei mille rivoli della spesa fino a raggiungere i suoi ultimi destinatari. Grazie ai libri contabili del banco, Ferrante avrebbe perciò potuto aver chiaro il quadro delle disponibilità finanziarie in ogni momento e nella sua globalità, ovviando all'impossibilità della Regia Camera della Sommaria e della Tesoreria generale di conoscere in breve tempo, o di conoscere del tutto, l'ammontare delle entrate e delle uscite del regno e di redigere un bilancio preventivo generale⁷. D'altronde, ricordava Del Treppo, già Alfonso d'Aragona era consapevole delle potenzialità che offrivano all'amministrazione del fisco regio

⁵ Sull'attività del banco Strozzi a Napoli anche: DEL TREPPO, *Aspetti*. Il libro-giornale del 1473 è pubblicato: LEONE (a cura di), *Il giornale*; l'altro, ancora inedito, è: Archivio di Stato di Firenze, *Carte Strozziiane*, serie V, registro n. 32. Sul ruolo di governo dello scambio con le piazze estere che Napoli assunse grazie agli Strozzi e ai mercanti fiorentini si veda anche LEONE, *Mezzogiorno*, pp. 69-105, e *Ricerche*, soprattutto pp. 90-99; diversamente da Del Treppo, Leone intende tale rapporto in termini di dipendenza economica che bloccò lo sviluppo dell'economia cittadina e locale del Mezzogiorno; con accenti analoghi GALASSO, *Il Regno*, pp. 827 ss., e ABULAFIA fin dal suo volume *Le due Italie*.

⁶ DEL TREPPO, *Il re e il banchiere*, pp. 253 ss., 269 ss., 296.

⁷ Ivi, p. 281 s.

le pratiche contabili e le tecniche di gestione finanziaria proprie delle banche, giacché nel 1448 aveva imposto a tutti i tesoriere, gli erari, i commissari, i percettori e i deputati alla riscossione di qualsivoglia entrata della corte di depositare i cespiti fiscali presso il banco napoletano di Giovanni Miroballo, per poi ribadire, nel 1453, a tutti gli ufficiali tributari del regno l'ordine di effettuare tutti i versamenti al banco di Miroballo o a quello di Pietro Cimart⁸. Per parte sua il banco Miroballo era invece tenuto a fornire al luogotenente della Scrivania di ragione un rendiconto giornaliero di tutte le operazioni compiute per conto della Corona. Per rendere più intrinseci i legami tra la Tesoreria e il banco Miroballo, Alfonso raccomandava poi al luogotenente del tesoriere, Juan Ferrer, di regolare i rapporti con il banco nel modo in cui «è costume e consuetudine che si faccia tra mercanti, e non in altro modo»⁹. Che Alfonso fosse convinto dell'efficacia delle pratiche contabili mercantili e che le additasse ai suoi funzionari quale modello da seguire per provvedere più sicure e precise informazioni e conoscenze circa il bilancio della corona si evince anche dalla raccomandazione che egli fece, nel 1445, al Conservatore generale del real patrimonio di redigere un registro di tutte le entrate del regno alla maniera dei mercanti, secondo il metodo della partita doppia. D'altronde, più in generale, la scelta di istituire uno strettissimo rapporto con gli ambienti bancari toscani e internazionali aveva rappresentato già nella Sicilia alfonsina degli anni Venti del Quattrocento un passo avanti, nel senso della razionalizzazione della gestione delle finanze regie, volto a conseguire garanzie di efficienza e di efficacia «nel sistema di trasferimento e di compensazione delle entrate e delle spese della Corte» – come si evince anche dagli studi di Giuseppe Petralia e di Pietro Corrao¹⁰.

Non è questa la sede per chiarire se e in che misura questo impulso alla razionalizzazione, nutrito di spirito mercantile e finanziario, abbia fatto effettivamente risentire i suoi effetti nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici fiscali aragonesi oppure se le strutture finanziarie e bancarie private non abbiano piuttosto rappresentato per Alfonso e per Ferrante un'opportunità da cogliere all'esterno della compagine amministrativa del regno proprio perché le logiche e le tendenze evolutive degli apparati fiscali apparivano loro solo in parte determinabili attraverso atti autoritativi. Nondimeno è qui possibile saggiare se i sovrani e i loro funzionari condividessero lo stesso linguaggio delle pratiche; in

⁸ Ivi.

⁹ Ivi, p. 285 s.; anche per quanto segue. Non diversamente DEL TREPPO, *Il regno*, pp. 140 ss.

¹⁰ PETRALIA, *Banchieri*, pp. 48 ss.; CORRAO, *Governare un regno*, pp. 378 ss.: la citazione è da p. 379.

altri termini, se il modello mercantile e aziendalistico patrocinato dai due sovrani aragonesi fosse presente nell'orizzonte ideale in cui i funzionari fiscali del regno collocavano la propria azione amministrativa e politica, oppure se a orientare le scelte da loro compiute quotidianamente non fosse un diverso universo di valori veicolato da linguaggi di altra matrice. Per rispondere a questo interrogativo mi sarà guida la *Lectura* che Goffredo di Gaeta diede, poco dopo la metà del XV secolo, dei *Ritus Regiae Camerae Summariae Regni Neapolis* – un'opera data alle stampe solo nel 1689, ma che fin dalla sua stesura «vola[va] manoscritta [...] per le mani di tutti coloro che ne' Regij Tribunali si vo[leva]no esercitare»¹¹.

È noto che i *Ritus* della Sommaria rappresentano una raccolta di riti e di consuetudini in materia di fiscalità, che risale nel suo nucleo primitivo ai primi decenni del XIV secolo e all'iniziativa del giureconsulto molisano Andrea d'Isernia, come ricostruì Gennaro Maria Monti in un vecchio studio *Sul testo dei "Riti della Magna Curia dei Maestri Razionali" e su Andrea d'Isernia*, che costituisce ancora oggi il primo e unico tentativo di distinguere i nuclei più antichi dei *Ritus* dalle loro successive stratificazioni¹². I *Ritus* hanno infatti subito numerose rielaborazioni nel corso dei secoli e sono stati a più riprese letti e commentati, fino al XVIII secolo, proprio perché servivano a orientare il quotidiano lavoro degli ufficiali della Sommaria. Nella forma definitiva in cui ci sono pervenuti, essi sono articolati in trentanove rubriche, dedicate ai diversi ambiti di competenza dell'ufficio fiscale: dai diritti di dogana e di fondaco ai dazi e alle gabelle sulle merci, fino alla disciplina degli appalti. La "lettura" che Goffredo ne diede non nacque da un'esigenza di carattere dottrinale, ma piuttosto dalla necessità di chiarire il significato di *Ritus et observantiae* troppo spesso fraintesi o attuati in modo errato, come non manca di riferirci lo stesso Goffredo¹³. Benché egli sia fin troppo eloquente nel fornirci le coordinate culturali intorno a cui si muove, il suo commento nasce dalle pratiche di lavoro, che egli vuol descrivere e regolamentare. Naturalmente, anche in tale atteggiamento si esprime una tendenza alla razionalizzazione delle pratiche amministrative, ma di matrice ben diversa dalla *Zweckrationalität* mercantile e finanziaria, perché la *ratio* che per Goffredo dovrebbe improntare la prassi amministrativa è subordinata – come vedremo – all'esigenza di commisurare i risultati acquisiti alla loro congruenza con determi-

¹¹ DE LELLIS, *Famiglie nobili*, I, p. 435.

¹² MONTI, *Le origini*.

¹³ Si veda *infra*, Appendice, § I.7: «Ideo *Ritus* ipsos declarare disposui, ut generaliter aliquando practicavi, atque praticare sensi, in quibus aliquando erravi, et aliquos errare comperii [...]».

nati valori e “postulati valutativi”¹⁴. Forse Goffredo non rappresenta affatto una pietra miliare nello sviluppo del pensiero giuridico, tuttavia i molti anni da lui trascorsi all’interno della Camera della Sommaria – «multos annos consumpsi», egli scrive¹⁵ – ne fanno un testimone chiave per comprendere quali fossero gli strumenti concettuali e linguistici di cui si disponeva nelle stanze del principale ufficio fiscale del regno, non solo per classificare, interpretare e valutare le diverse fattispecie fiscali, ma anche per ricondurre il proprio lavoro a una più ampia unità di senso politico. A confermare che i *Ritus* e la loro “lettura” da parte di Goffredo non sono una massa erratica, sostanzialmente estranea al contesto in cui ebbero origine, sovengono i numerosi riferimenti che ad essi si ritrovano nei registri della Sommaria, nel Quattrocento e nel Cinquecento¹⁶. In tali registri è frequente anche il ricordo di Goffredo, del “magnifico Goffredo”, sempre circondato di un’*auctoritas* in grado di orientare la prassi ben più del vecchio Andrea d’Isernia. Prima di soffermarci su alcuni aspetti dell’opera è però opportuno richiamare brevemente alla memoria i pochi dati biografici che di Goffredo sono a noi noti.

2. Goffredo di Gaeta, miles e ufficiale del re

Goffredo nacque a Napoli, con ogni probabilità nell’ultimo decennio del XIV secolo, da una famiglia del ceto burocratico, con solide radici nell’ambiente urbano. Suo padre Carlo, insigne giureconsulto, fu sotto il re Ladislao e la regina Giovanna II avvocato fiscale, consigliere regio (*consiliarius*), giudice della *domus regia* e presidente della Regia Camera della Sommaria¹⁷. Era quindi una figura saldamente inserita in quella fitta rete di “domesticità” e di clientele, incentrata nella persona del sovrano, che costituiva per gli Angiò «un baluardo e una garan-

¹⁴ Vedi al riguardo le riflessioni di WEBER, *Wirtschaft*, vol. I, p. 44; trad. it. *Economia*, vol. I, p. 80.

¹⁵ Si veda *infra*, Appendice, § I.1.

¹⁶ Vedi, ad esempio, come alla metà del Cinquecento i provvedimenti di età alfoncina venissero caratterizzati come assunti «al tempo de Goffredo», elevato a compendio di una intera epoca: Società Napoletana di Storia Patria, ms. XXVIII B 1, in particolare c. 8. Tra Quattro e Cinquecento esprime grande rispetto per l’opera di Goffredo MATTEO D’AFFLITTO, *In utriusque*, p. 267^r: Lib. I, Rubrica 86, n. 12: *Magistros fundicarios*, che lo definisce «magnum iuristam». Matteo d’Afflitto (1448-1528) fu anch’egli presidente della Sommaria, dal 1490 al 1503; sulla sua figura: VALLONE, *D’Afflitto*; sulla sua riflessione in tema di feudalità: VALLONE, *Iurisdictio domini*.

¹⁷ *Ritus*, p. 3.

zia di consenso politico, ma anche di controllo» sociale – per riprendere un’espressione di Giuliana Vitale¹⁸. Nel 1421, un anno prima della morte, Carlo di Gaeta ottenne per privilegio regio, ribadito in numerose sentenze del Sacro Regio Consiglio, l’iscrizione al Seggio napoletano di Porto, per sé e per i suoi eredi¹⁹. D’altronde, sua moglie proveniva dalle fila della famiglia de Gennaro, da secoli aggregata al Sedile di Porto, e il matrimonio con una donna di famiglia di Seggio costituiva, tra Quattrocento e Cinquecento, uno dei titoli validi per l’ammissione alle Piazze cittadine, insieme con la dimostrazione dello *status* di nobiltà da più generazioni e al possesso di un’abitazione nel distretto del Seggio²⁰. Goffredo volle emulare il padre nello studio del diritto, conquistandosi in breve tempo così solida fama di giurista da divenire maestro razionale della Magna Regia Curia, giudice della *domus* regia, consigliere regio e, dal 1442, presidente della Regia Camera della Sommara – come riferisce, con accenti lievemente agiografici, Cesare Niccolò Pisano²¹. Nel 1417 aveva avuto in dono da Giovanna II una pensione annua di 36 onces d’oro e nel 1428 venne designato a far parte del Collegio de’ Dottori in legge, la commissione di nomina regia che aveva il compito di esaminare i candidati alla laurea²². Continuò a ricoprire la carica di presidente della Sommara anche sotto Alfonso e Ferrante d’Aragona, che evidentemente, apprezzandone le competenze, seppero avvalersi dei suoi servizi²³. In due atti notarili degli anni Sessanta del XV secolo viene menzionata sua moglie, *domina Iovannella Cornera de Cipro*²⁴, con ogni probabilità esponente della

¹⁸ VITALE, *Élite*; la citazione è da p. 73.

¹⁹ *Ritus*, p. 3; CAPYCH LATRO, *Consultationum*, vol. II, cons. 129, p. 413.

²⁰ VITALE, *Élite*, p. 109. I rapporti con la famiglia de Gennaro vennero poi ulteriormente rafforzati dal matrimonio della figlia di Carlo, Maddalena, con Giorgio de Gennaro: DE LELLIS, *Famiglie*, I, p. 435.

²¹ *Ritus*, p. 3. Pisano segue il Toppi, che erroneamente afferma che egli fu presidente dal 1422. Sulla data vedi GIUSTINIANI, *Memorie storiche*, vol. II, p. 61.

²² GIUSTINIANI, *Memorie storiche*, vol. II, p. 61. Il documento da cui risulta che Goffredo ne facesse parte insieme a Francesco di Gaeta è edito in MONTI, *L’età*, pp. 138-143, in particolare p. 139. Per i rapporti del Collegio con lo *Studium*: *ivi*, pp. 60 ss.

²³ L’epitaffio composto dal fratello Giovan Francesco, pochi anni dopo la sua morte (*infra*, nota 32), menziona solo la sua attività di presidente della Sommara sotto Ladislao e Alfonso. Si veda però *infra*, n. 72, la discussione sulla datazione dei *Ritus*, finiti di comporre durante il regno di Ferrante.

²⁴ I due documenti, raccolti nel cartulario del notaio napoletano Petruccio Pisano, sono stati pubblicati da VICINANZA (a cura di), *Napoli*, pp. 127 ss., n° 70; pp. 241 ss., n° 142. Poiché l’Archivio Militare di Napoli è chiuso per ristrutturazione, ho dovuto far ricorso alla fotocoproduzione degli originali in possesso della curatrice del volume – che ringrazio molto della sua gentilezza. Nel documento 142, l’unico in cui è riportato anche

celebre famiglia veneziana dei Corner, già dal XIV secolo investita a Cipro, nella figura di Federico, di un cavalierato ereditario e di un feudo, e destinata a divenire, a partire dalla seconda metà del Quattrocento, con Caterina, regina di Cipro, e con il fratello Giorgio, una delle casate più ricche e influenti della Serenissima²⁵. Tra il secondo e il terzo decennio del Quattrocento, quando dovette avvenire il matrimonio tra Goffredo e Giovannella, le due famiglie non erano ancora così distanti, per ricchezza e influenza, come sarebbe stato un secolo dopo.

Sappiamo che Goffredo possedeva a Napoli un'ampia dimora a piazza San Giovanni Maggiore²⁶ e che nel 1463, quando forse sentiva avvicinarsi la fine, donò all'ospedale dell'Annunziata di Napoli, «pro salute anime suorumque peccaminum remissione, cupiens potius in celis quam in terra tesaurozare», tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, riservando per sé e per sua moglie soltanto l'usufrutto; per parte sua, l'influente chiesa cittadina si impegnava ad assicurargli, finché fosse stato in vita, il suo sostegno, «auxiliis et favoribus», e, alla sua morte, una degna sepoltura, «honeste et sine pompa», in San Pietro Martire – nella chiesa domenicana in cui avevano edificato o stavano per edificare i propri monumenti sepolcrali altre famiglie della nobiltà napoletana, soprattutto del seggio di Porto, come i Pagano, i Macedonio, i d'Alessandro, i di Costanzo, i de Gennaro, i Cafatina e i Fellapane e dove Alfonso d'Aragona aveva voluto che riposasse suo fratello Pietro, morto nell'assedio di Napoli del 1439²⁷. Negli

il cognome di Giovannella, è scritto erroneamente *Sornera* – un cognome inesistente sia in Italia sia a Cipro.

²⁵ La famiglia Corner era tra quelle ammesse al Maggior Consiglio dopo la svolta istituzionale del 1297: CRACCO, *Venezia*, p. 110. Dopo la guerra di Chioggia le fortune cambiarono: Federico Corner, che sulla base dei dati dell'estimo del 1379 risultava essere, con 60.000 lire, tra i maggiori censiti, fallì: LUZZATTO, *I Prestiti*, p. CXLIV. Sul dominio veneziano di Cipro, formalizzato nel 1489, ma esercitato di fatto sin da quando il regno di Cipro era rimasto affidato a Caterina Cornaro, vedova dell'ultimo re Giacomo Lusignano: CESSI, *Storia*, vol. I, p. 417. Sulla fortuna di Zorzi Corner: SCARPA, *Ca' Contarini*, in particolare pp. 76, 92.

²⁶ Vedi il documento n° 142, pubblicato in VICINANZA (a cura di), *Napoli*, pp. 241-243, in particolare p. 242: «[...] domos in pluribus et diversis membris et hedificiis inferioribus et superioribus consistentes cum ortisculo contiguo dictis domibus, sitas et positas in platea Sancti Iohannis maioris civitatis Neapoli [...]».

²⁷ La famiglia Fellapane apparteneva al Seggio di Portanuova; le altre a quello di Porto. Sulla chiesa di San Pietro Martire innanzitutto: COSENZA, *La chiesa*, che a fine Ottocento fece ricorso a numerosi documenti di archivio; più di recente: BRUZELIUS, *Le pietre*, p. 113. Sulla traslazione, nel 1442, da Castel dell'Ovo della salma di Pietro: COSENZA, *La chiesa*, vol. 8, p. 187; vol. 9, pp. 88 ss.; VITALE, *Ritualità*, p. 125 s. Nella chiesa di San Pietro Martire ancora oggi sono visibili numerosi sepolcri. D'ENGENIO CARACCILO, *Napoli Sacra*, pp. 454-462, enumera quelli presenti all'inizio del Seicento. L'orientamento

stessi anni, anche Isabella di Chiaromonte, moglie di re Ferrante, andava intensificando le sue pratiche religiose e devozionali in quella chiesa, da lei prediletta, facendo realizzare, probabilmente subito dopo la battaglia di Sarno contro i baroni ribelli (1460), il *Polittico di San Vincenzo Ferrer*, collocato originariamente nella cappella dedicata al santo; d'altronde, qui, alla sua morte, ella volle essere sepolta, anticipando la scelta che sarebbe stata pure di sua figlia Beatrice²⁸. La

della nobiltà a scegliere come luoghi di sepoltura, perlopiù, anche se non esclusivamente, le chiese degli ordini mendicanti ubicate nel distretto topografico del Seggio di appartenenza, è ricordata da VITALE, *Élite*, pp. 143-147; per la prima età moderna vedi VISCEGLIA, *Il bisogno di eternità*, pp. 107-139; sul problema dei rapporti istituzionali tra i seggi e le chiese presenti nel loro distretto, si veda, in particolare per il Seggio di Nido e la chiesa di San Domenico Maggiore: VITALE, *Ritualità*, pp. 147 ss. Sul rapporto della Chiesa di San Pietro Martire con i seggi di Napoli alla metà del Trecento: D'ENGENIO CARACCILO, *Napoli Sacra*, p. 456: «Nella presente chiesa l'anno 1356 da quattro piazze del popolo di Napoli, cioè di Porto, della Porta del Caputo, della Loggia e di San Pietro Martire fu eretta una confraternita della Concettione della Gloriosa Vergine, e nel medesimo tempo fabricarono la cappella del medesimo titolo, et è la prima quando s'entra a destra della porta maggiore, ove si congregano quando li torna commodo, e delle rendite di detta cappella ciascun anno maritano quattro povere figliuole delle dette quattro piazze con 24 duc. di dote, e fanno altr'opere pie». La donazione di Goffredo di Gaeta cui si fa riferimento nel testo è pubblicata in VICINANZA (a cura di), *Napoli*, pp. 127-129, n° 70. Nello stesso giorno, il 29 aprile 1463, Goffredo presta all'ospedale dell'Annunziata di Napoli «ducatos trecentos de carl. argenti ad rationem carlenorum decem liliatorum pro quolibet ducato», con obbligo di restituzione, entro tre mesi, a Goffredo o ai suoi eredi (ivi, p. 126, n° 69); tale somma è esclusa dalla donazione (ivi, n° 70, p. 129: «[...] item quod ubi bona ipsius domini Goffredi eisdem ecclesie et hospitali devenienda et devolvenda ut supra assenderent ad summam seu valorem ducatorum tricentorum et ultra, quod eo casu in bonis ipsis intercludantur et excomputantur ducati tricenti de carl. argenti ad quos dictus dominus Goffredus eisdem ecclesie et hospitali tenetur virtute cuiusdam publici instrumenti [...]»), perché nelle intenzioni di Goffredo avrebbe dovuto costituire l'antefato della moglie. Il denaro non venne però restituito nei tempi stabiliti; anzi, tre anni dopo, alla vedova ancora dovevano essere ridati duecento ducati dei trecento che il marito aveva voluto lasciarle «pro suo antefato» (ivi, p. 243). Comunque, il 4 novembre 1466, Giovannella, dopo aver riflettuto «in acie mentis sue pro salute eius anime», rinunciò all'usufrutto della casa e dei beni in favore dell'Annunziata, che avrebbe quindi potuto procedere all'immediata vendita anche della dimora che era stata di Goffredo e far fronte alle ingenti spese per la ristrutturazione, allora in corso, dell'ospedale. Con il ricavato sarebbe stato saldato anche il vecchio debito che l'Annunziata aveva contratto con Goffredo e Giovannella; a quest'ultima, fino alla sua morte, sarebbe stato assicurato «[...] pro eius victu et substentacione thomulos decem de grano, uncias duas in pecunia, vegetem unum de vino, nec non et pensionem solvendam pro quadam domo concedenti per habitacionem ipsius domine Iohannelle [...]» (ivi, p. 242 s.).

²⁸ Il polittico è oggi generalmente attribuito a Colantonio: BOLOGNA, *Colantonio*; PANE, *Il Rinascimento*, vol. I, p. 74 s.; SRICCHIA SANTORO, *Antonello*, pp. 32, 69; BOLO-

Chiesa, forse anche per la sua vicinanza a Castel Nuovo, era quindi divenuta «il tempio [...], ove reggia e popolo spesso convenivano per commemorare gli eventi politici lieti, o per implorare, nei difficili momenti, l'aiuto divino, con solenni cerimonie religiose»²⁹.

Goffredo di Gaeta e sua moglie Giovannella, forse perché senza figli, forse perché la loro abitazione non era quella in cui era vissuto il capostipite del lignaggio, alienarono senza troppe remore la propria dimora, diversamente da quanto non facessero allora altre famiglie della nobiltà di seggio napoletana, che talvolta vincolavano la *domus* gentilizia con clausole fidecommissarie³⁰. Tuttavia, anche in questo caso, le strategie di assicurazione individuale dovettero intrecciarsi alle pratiche di promozione sociale del gruppo familiare, giacché la donazione dei beni alla chiesa dell'Annunziata rappresentò non soltanto una scelta propiziativa per i due anziani coniugi che si preparavano ad affrontare il viaggio nell'Aldilà, ma anche un modo per rafforzare il rapporto privilegiato con un ente ecclesiastico in grado di mantenere bene aperte le porte di un luogo di sepoltura molto ambito, in cui magnificare, anche simbolicamente, la "memoria" del casato. In San Pietro Martire vi erano già le tombe di alcuni esponenti della famiglia³¹;

GNA, *La cultura pittorica*, in particolare p. 88; LEONE DE CASTRIS (a cura di), *Quattrocento aragonese*, p. 62. È noto che al centro della predella è raffigurata Isabella di Chiaromonte in preghiera nella cappella reale, insieme ai figli Alfonso ed Eleonora. Isabella morì nel 1465; Beatrice nel 1508. Sulla devozione di Isabella: COSENZA, *La chiesa*, vol. 8, p. 188 s.; sul suo sepolcro: Ivi, vol. 9, pp. 90 ss.; sugli onori funebri: VITALE, *Ritualità*, p. 104. Sul sepolcro di Beatrice: COSENZA, *La chiesa*, vol. 9, pp. 104 ss.; sugli onori funebri: DELLA MORTE (Notar Giacomo), *Cronaca*, p. 310 s.

²⁹ COSENZA, *La chiesa*, vol. 8, p. 187. Biblioteca Nazionale di Napoli, ms. X. B. 22: DE LELLIS, *Aggiunta alla Napoli sacra del D'Engenio*, vol. III, c. 197^{r-v}, ricorda che «il re Alfonso I non contento d'havermi collocato un fratello a sé diletteissimo nel suo ultimo testamento, che fe in Napoli nel tempo della sua ultima infermità che fu nell'anno 1458, dispose che morendo in Napoli il suo corpo fusse portato in questa Chiesa per conservarsi in luogo di deposito, e che di qua fusse condotto nella Chiesa di S. Maria del Pilar, ove erano sepelliti gli altri Re d'Aragona, benché questa disposizione non avesse poi havuto effetto, mentre il re Ferdinando suo figliuolo intento a stabilirsi nel Regno di Napoli [...] non condusse altrimenti il corpo del Re suo padre in questa chiesa, ma lasciandolo nel Castello dell'Ovo, ove quello morì, di là ad alcun tempo fu poi portato nella chiesa di S. Domenico di Napoli [...]». Sulle vicissitudini delle spoglie del Magnanimo si veda ora: VITALE, *Ritualità*, pp. 84 ss.

³⁰ Si veda il caso di Diomede Carafa ricordato da VITALE, *Élite*, p. 139 s. A dire che Goffredo non ebbe figli è DE LELLIS, *Famiglie*, vol. I, p. 435: «[...] non lasciarono posterità».

³¹ D'ENGENIO CARACCIOLLO, *Napoli Sacra*, p. 457, ricorda sia la lapide di Vitale di Gaeta, morto nel 1310, sia quella di un «Dominus Carolus de Caieta». La trascrizione completa della lapide di Vitale è in DE LELLIS, *Famiglie*, vol. I, p. 432.

tuttavia, lapidi e marmi isolati dovettero apparire inadeguati al prestigio sociale di cui i di Gaeta ritenevano di godere. Accadde così che quando Goffredo morì, nel 1463, pochissimi mesi dopo la donazione, venne sepolto, «honeste et sine pompa», nella chiesa domenicana in cui già riposava Carlo, suo padre; ma non trascorsero molti anni che il fratello Giovan Francesco, dottore dell'una e dell'altra legge e vescovo di Squillace, riunì nel sacello di famiglia le spoglie sue e del padre, celebrandone l'opera in un epitaffio³². Non possiamo escludere che abbia avuto un qualche ruolo nella più prestigiosa riorganizzazione dello spazio sepolcrale anche un secondo fratello di Goffredo, Stefano, celebre giurista, frate domenicano e vicario dell'arcivescovo di Napoli per trentadue anni³³.

³² L'epitaffio è riportato da D'ENGENIO CARACCILO, *Napoli Sacra*, p. 457: «HIC SITI SUNT EQVITES DUO JVRISCONSVLTI NOBILES, ET MAG. DOMINVS CAROLVS DE GAETA DE NEAPOLI, OLIM REGIS LADISLAI CONSIL. QUI OBIT ANNO GRATIAE MCCCCXXII. ET FILIVS EJVS DOMINVS OFREDVS, QUI ET REGIS APHONSI CONSILIAR. DECESSIT MCCCCLXIII. ETC. EPISCOPVS SQVILLACENSIS CAROLO PATRI SVO POSVIT»: lo ritroviamo poi anche in UGHELLI, *Italia Sacra*, vol. IX, col. 446; DE LELLIS, *Famiglie*, vol. I, p. 435; CELANO, *Notizie*, vol. IV, p. 266 (con numerosi errori). L'iscrizione e il monumento sepolcrale, anche se notevolmente compromessi, sono ancora oggi visibili nella Chiesa di San Pietro Martire. Su Giovan Francesco di Gaeta, vescovo di Squillace dal 13 marzo 1477 alla fine del 1480: DE LELLIS, *Famiglie*, vol. I, p. 435; UGHELLI, *Italia Sacra*, vol. IX, p. 445 s.; GAMS, *Series episcoporum*, p. 927. Il fatto che nell'epitaffio Giovan Francesco appaia come vescovo di Squillace induce a ritenere che esso venne realizzato non prima del 1477 e non oltre il 1480.

³³ «Napolitano, Dottore delle leggi famosissimo, scrisse sei libri *De Sacramentis, e certe altre cose*, dice Gisn. nella Bibl. fol. 765 e che fiorì nel 1480. Fu Vicario dell'Arcivescovo di Napoli trentadue anni. Il Gravina lo fa Domenicano nella vita di Frà Gio: da Napoli Dottore Parisiense, come anco il Valle nel Comp. fol. 236. Carlo de Lellis nella par. I nella Fam. Gaeta, fol. 436 soggiunge che fè l'additt. a Napodano»: TOPPI, *Biblioteca*, p. 286; NICODEMO, *Addizioni a Toppi, Biblioteca*, p. 233, sulla base di DE TRITTHEHEM, *Liber*, c. 375. Anche GIUSTINIANI, *Memorie*, vol. II, p. 63, scrive che compose le *Additiones ad Consuetudines neapolitanas*, cioè all'edizione di Sebastiano Napodano (Napolitano) delle Consuetudini della città di Napoli (vedi VETERE, *Le Consuetudini*, in particolare pp. 32 ss.), e aggiunge che fu autore delle *Lucubrationes in Codicem* ovvero *Repetitiones super Decretum et Codice*. Quest'ultima opera, a giudicare dal titolo, sembra rimandare a un contesto di didattica universitaria, giacché le *repetitiones* costituivano un'integrazione della *lectio* mattutina o pomeridiana (ADAMI, *L'insegnamento*); ciò che confermerebbe l'affermazione presente in DE TRITTHEHEM, *Liber*, c. 375, secondo cui Stefano sarebbe stato «utriusque iuris professor». Nel catalogo degli studenti graduati a Napoli dal 1400 al 1600 circa, compilato dal giureconsulto Muzio Recco e pubblicato da DE FREDE (*Studenti*, pp. 111-123), Goffredo e Stefano compaiono tutti e due a breve distanza l'uno dall'altro: Ivi, p. 113.

Anche se in forma frammentaria, disponiamo di notizie relative a tutti i fratelli di Goffredo³⁴: alcuni, come Raimo³⁵ e Raimello³⁶, occuparono cariche di rilievo nell'amministrazione centrale del regno, senza disdegnare gli investimenti nei lucrosi appalti delle gabelle; altri, come Leonardo³⁷, Tommaso³⁸ e Antonio³⁹ ebbero incarichi importanti nell'amministrazione delle province e si radicarono nella nobiltà di Calabria e di Puglia; altri ancora, come i già ricordati Giovan Francesco⁴⁰ e Stefano, forti anche delle loro competenze giuridiche, occuparono gli alti gradi della gerarchia ecclesiastica. A perpetuare il ramo napoletano dei Gaeta restò Baldassarre, che con figli e nipoti, anche grazie a un'accorta politica matrimoniale, consolidò il prestigio della famiglia nei seggi napoletani, nonché il suo ruolo negli uffici amministrativi ed ecclesiastici del regno⁴¹.

³⁴ DE LELLIS, *Famiglie*, vol. I, p. 435, li elenca sommariamente: Leonardo, Raimo, Antonio (DE LELLIS, *Famiglie*, vol. I, a p. 436, scrive erroneamente Angelo; che il nome fosse proprio Antonio si evince anche da CAPYCH LATRO, *Consultationum*, p. 412 s.), Baldassarre, Raimello, Lorenzo, Stefano, Tommaso, Maddalena, moglie di Giorgio di Gennaro, e Margherita.

³⁵ Raimo, che prese in subappalto nel 1445 la gabella della carne di Napoli, fu maestro razionale della Magna Curia e padre di un secondo Carlo e di Marcello – anche questi consigliere regio: DE LELLIS, *Famiglie*, vol. I, pp. 435, 438; FENIELLO, *Mercanzie*, p. 47. Sappiamo che nel 1463 Carlo aveva la sua casa «in regione platee Portanove intus quemdam fundicum qui dicitur *de li Fellapani*»: VICINANZA (a cura di), *Napoli*, p. 93.

³⁶ Raimello fu anch'egli presidente della Regia Camera della Sommaria: DE LELLIS, *Famiglie*, vol. I, p. 436. Nel 1451 Raimello viene ricordato come: «Nobili et egregio viro Raymello de Gayeta legum doctori commissario seu iudici delegato per illustrem Principem Rossani»: *Fonti Aragonesi*, vol. II, p. 57. A lui, suo *compater*, Marino d'Afflitto lasciò in eredità alcuni beni: FILANGIERI, *Documenti*, vol. III, p. 364, in nota.

³⁷ Leonardo si trasferì a Taranto, dove la regina Giovanna II lo fece maestro portolano e dove sposò «una nobilissima signora» del luogo; nel 1428 ebbe in dono 14 onze sulla dogana di Napoli e l'ufficio di credenziera della dogana: DE LELLIS, *Famiglie*, vol. I, p. 436. In seguito alle nozze dei suoi figli, Giacomo e Angelo, con esponenti della nobiltà di Lecce e di Barletta, ebbe origine un ramo della famiglia che finì col radicarsi fortemente nel territorio pugliese.

³⁸ Tommaso, dottore in legge, stabilì la sua casa a Cosenza, dove divenne Auditore e poi Avvocato Fiscale della Provincia di Calabria Citra; sposò in prime nozze Francesca Zurlo, del Seggio di Capuana, e poi una nobildonna cosentina: DE LELLIS, *Famiglie*, vol. I, p. 438.

³⁹ Si trasferì a Barletta, dove sposò una nobildonna del luogo: DE LELLIS, *Famiglie*, vol. I, p. 436.

⁴⁰ Oltre che per la carica di vescovo di Squillace viene ricordato per il suo trattato *Contra Haereses*, grandemente lodato dai giuristi del tempo: TOPPI, *Biblioteca*, p. 91.

⁴¹ Baldassarre sposò una nobildonna sorrentina, Tommasella Mollignana; i suoi figli e nipoti si imparentarono con esponenti di famiglie dei seggi di Porto (d'Angelo, Macedonio), Nido (Tomacelli) e Montagna (Cicalese). Suo figlio Paolo fu maestro

Le fortune della famiglia proseguirono poi nel Cinquecento e, soprattutto, nel Seicento, quando al ramo napoletano si ricongiunse quello cosentino originato da Tommaso⁴²; furono protagonisti del rinnovato slancio seicentesco Antonio, Cesare, Domenico, Filippo, Ottavio e Tommaso⁴³, che ricoprirono rilevanti uffici nel Mezzogiorno vicereale, quali quello di Consigliere Collaterale, di Consigliere del Sacro Regio Consiglio, di luogotenente e di presidente della Regia Camera della Sommara, di giudice della Vicaria, di Ammiraglio e di Conservatore del Tesoro – per non parlare delle cariche di governatore di Capitanata e Contado di Molise, di Uditore in Abruzzo Citra e in Calabria Citra.

Il genealogista Carlo De Lellis, alla metà del Seicento, pur individuando nel padre di Goffredo, Carlo, lo «stipite dell'arbore di questa famiglia», ricorda nu-

portolano e baglivo di Somma; Ambrogio maestro razionale della Magna Curia (la sua lastra tombale è in San Pietro Martire, nella cappella di famiglia: «Ambrosio de Caieta Nobili Neapolitano Magistro Rationali M.R.C. Iosùe de Caieta U.I.D. episcopus Ascolanus patri suo p. anno 1507»); i suoi nipoti Giovan Francesco e Giosuè furono entrambi giuristi e vescovi di Ascoli: DE LELLIS, *Famiglie*, vol. I, pp. 437 ss. Non senza ragione al consolidarsi della famiglia facevano *pendant* gli interventi di restauro della cappella gentilizia in San Pietro Martire: furono opera di Giosuè (1507), Ottavio (1600) e Cesare (1653): Ivi, p. 441 s.

⁴² Il ramo cosentino della famiglia, all'inizio del Seicento, aveva chiesto la reintegrazione nel Seggio di Porto, ma per l'inconciliabile opposizione interna era sorta una contesa legale: CAPYCIU LATRO, *Consultationum*, II, cons. 129, pp. 411-414. A metà Seicento le nozze dei due fratelli Cesare, marchese di Montepagano, e Tommaso, giureconsulto, autorevoli esponenti del ramo cosentino, con le sorelle Giulia e Margherita, della linea napoletana dei di Gaeta, risolve per via matrimoniale ogni controversia: DE LELLIS, *Famiglie*, vol. I, p. 438. Non diversamente il non sempre preciso DI GAETA, *Di Gaeta genealogia*, p. 26.

⁴³ Antonio, nobile cosentino e del seggio di Porto di Napoli, tra il 1660 e il 1689 fu avvocato fiscale, consigliere, presidente e luogotenente del Sacro Regio Consiglio, reggente del Consiglio Collaterale: TOPPI, *Biblioteca*, pp. 28, 362; INTORCIA, *Magistrature*, p. 313; è inoltre dedicata a lui l'edizione del 1689 dei *Ritus*. Cesare, marchese di Montepagano, tra il 1648 e il 1664 fu consigliere del Collaterale, governatore di Capitanata e Contado di Molise: INTORCIA, *Magistrature*, p. 314; DE LELLIS, *Famiglie*, vol. I, p. 440. Domenico, nel 1632 fu uditore nelle udienze provinciali di Abruzzo: INTORCIA, *Magistrature*, p. 314; DE LELLIS, *Famiglie*, vol. I, p. 440. Filippo, giureconsulto, castellano del castello di Sant'Elmo nell'isola di Malta, ammiraglio, generale delle galee, conservatore del Tesoro: DE LELLIS, *Famiglie*, vol. I, p. 442. Ottavio, tra il 1684 e il 1687 fu giudice della Gran Corte della Vicaria nella cause civili e criminali, consigliere del Sacro Regio Consiglio: INTORCIA, *Magistrature*, p. 314; revisiona l'edizione del 1688 dei *Ritus*. Tommaso, fratello di Cesare, giureconsulto, tra il 1631 e il 1652 fu uditore nelle Udienze Provinciali di Bari, di Calabria Citra e di Basilicata, giudice della Gran Corte della Vicaria nelle cause civili e criminali: INTORCIA, *Magistrature*, p. 314; DE LELLIS, *Famiglie*, vol. I, p. 441.

merosi altri esponenti della casata che sin dall'inizio del Trecento costruirono la propria fortuna, a corte e nell'amministrazione del regno, grazie alle loro competenze giuridiche e contabili⁴⁴. Settant'anni prima, Scipione Mazzella, non senza qualche ragione, aveva invece insistito maggiormente sulle virtù militari di alcuni componenti trecenteschi della famiglia⁴⁵. La distanza prospettica che separa i due autori non è solo il frutto della diversa abilità nel raccogliere, esaminare e usare criticamente le fonti, senz'altro più accentuata in De Lellis che in Mazzella; ma deriva anche dalla differente gerarchia di valori socio-culturali che orienta le

⁴⁴ DE LELLIS, *Famiglie*, vol. I, pp. 432 ss., con precisi riferimenti ai distrutti registri angioini, ricorda: nel 1306 Guidone, «feudatario in Traietto»; nel 1310, Vitale, seppellito in San Pietro Martire; nel 1313 Giovanni, giudice, consigliere e familiare del re; nel 1320 Giovanni, maestro razionale e «maestro dello Hospitio o Gran Magiordomo della casa del re, Avvocato fiscale, Regio Consigliere e famigliare»; nel 1330 fra Pietro vescovo di Valva, «Conseglere e familiare del re»; nel 1333 Crinito, «giurisconsulto Cavaliere, e Consigliere del Re [...], imbasciatori in Genua»; nel 1337 Giovanni, che «possedeva le sue case nel quartiere di Portanova, nella qual piazza questa famiglia si scorge ancora haver goduto gli onori della sua nobiltà»; nel 1339 Pietro, ministro provinciale dell'ordine de' minori di san Francesco della Provincia di Terra di Lavoro, consigliere e familiare del re; nel 1382 Francesco, «Castellano del Castel di Sant'Angelo della Città di Corfù»; negli stessi anni Nicola, maestro della Regia Tesoreria; nel 1392, Giacomo, «Giudice delegato del Re in una causa d'appellatione di grande importanza e lo stesso Giacomo nel 1400 essere poi fatto Giudice et assessore appresso il Capitano di Capua»; nel 1392 Antonio, luogotenente della Camera; nel 1396 un altro Giacomo «fu fatto Castellano del Castello della Rocca dell'Aspro»; nel 1423 Francesco, «Giurisconsulto e Consigliere Regio era Delegato dal Re in molte cause d'appellationi».

⁴⁵ MAZZELLA, *Descrittione*, p. 756, menziona: nel 1306 Guido «signore di molti feudi»; nel 1338-39 Lorenzo, *miles* e maggiordomo di re Roberto, signore di Paterno nella provincia di Principato Ultra e di alcuni ricchi feudi in Calabria; suo nipote Nicolò, nel 1346 condottiero di duecento lance per conto di Giovanna II, in seguito al servizio dei Veneziani e di «altri esterni»; il fratello Giulio, vescovo di Padova; Gaspare, condottiero per Bologna; Francesco, castellano a Corfù nel 1382. La diversità di prospettiva tra Mazzella e De Lellis emerge anche a proposito delle origini della famiglia: sostanzialmente napoletane, per il primo (MAZZELLA, *Descrittione*, p. 756), gaetane, per il secondo (DE LELLIS, *Famiglie*, vol. I, p. 430). Tuttavia, De Lellis scrive quando si stavano esaurendo le dispute sulle origini della nobiltà napoletana – se autoctona o “avventizia” – che avevano scosso il mondo dei genealogisti napoletani del Cinquecento e del Seicento: VITALE, *Élite*, pp. 155 ss. L'eco di questi dibattiti è ancora vivissimo in MAZZELLA, *Descrittione*, p. 796 (non numerata); questi osserva a proposito della nobiltà fuori piazza che «alcune di queste case [...] abbiano origine d'altre parti, e siano altrove nobili, nulla di meno, perché si ritrovano in Napoli da molte centinaia d'anni sono fatte Napolitane; e chi non vede che quasi tutte le famiglie de' Seggi sono in Napoli adventitie, et hanno origine straniera, e nondimeno sono Napolitane; siché non alla primiera origine si deve guardare, ma all'antico tempo, che quivi sono state».

logiche di inclusione o di esclusione del ricordo di determinate figure, momenti o aspetti del passato. Se è infatti indubbio che nel corso del Trecento molte famiglie della nobiltà napoletana persero sempre più la fisionomia fondiaria e militare che le aveva caratterizzate fino a quel momento, per assumere una precisa connotazione urbana e per occupare, ripetutamente nel tempo, determinati uffici regi; è nondimeno evidente che Mazzella e De Lellis guardino a questi fenomeni del passato con gli occhi dei testimoni attenti e partecipi delle trasformazioni che investirono la società napoletana tra Cinquecento e Seicento. Mazzella scrive negli anni ottanta del Cinquecento, quando il patriziato urbano della capitale è assediato dalla «nobiltà fuori piazza» e dal ceto togato: è perciò spinto a difendere e a esaltare, sulla scia di Scipione Ammirato, la compiuta nobiltà delle famiglie di seggio napoletane, compresa quella di Gaeta, perché rifulgenti di «antiquità» e «splendore», cioè di «honori e dignità ricevute» per «molte generazioni over molte età»⁴⁶. De Lellis scrive invece quando quel ceto di funzionari e di amministratori, che aveva costruito la sua fortuna facendo leva sulle competenze giuridiche, si era ormai saldamente attestato nei ranghi dell'aristocrazia cittadina⁴⁷: la memoria genealogica, senza alcun disonore e senza aprire una falla nell'organigramma delle *élite* cittadine, può perciò evocare progenie di cultori della *scientia iuris* e arrestarsi a un capostipite che, come Carlo di Gaeta, sembra avvalorare il modello ideale del *miles* che svolge il servizio del re negli uffici amministrativi e giudiziari, forse persino più proficuamente che sui campi di battaglia. D'altronde, alla metà del Seicento, le istituzioni erano divenute protagoniste di un gioco politico che redistribuiva le risorse materiali e simboliche e che contribuiva a rimodellare l'identità aristocratica.

Il fatto che dalla metà del XVII secolo la memoria genealogica del lignaggio si sia orientata a risalire soltanto fino al capostipite Carlo, *miles* di Seggio e

⁴⁶ MAZZELLA, *Descrizione*, p. 611 s., riprende la definizione di nobiltà proposta da SCIPIONE AMMIRATO (*Delle famiglie nobili napoletane*, Firenze, 1580) e incentrata su antichità e splendore della famiglia. Non diversamente Francesco Origlia nel suo discorso ai lettori in DE LELLIS, *Famiglie*, vol. I, p. 21 (non numerata). Sul tema in generale vedi anche: VITALE, *Modelli*, pp. 87 ss.; MUTO, *I trattati*, in particolare p. 340 s.

⁴⁷ Un'analisi anche quantitativa dei mutamenti intervenuti nella nobiltà cittadina è in VILLARI, *La rivolta*, pp. 180-194. Più in generale, il dibattito sul ruolo del ceto togato a Napoli in età moderna si è sviluppato per circa un cinquantennio, a partire dagli studi di Biagio de Giovanni su Francesco d'Andrea (1958), di Raffaele Ajello sul problema della riforma giudiziaria e legislativa nel regno di Napoli del '700 (1961), di Salvo Mastellone sul pensiero politico e la vita culturale a Napoli nel Seicento (1965). È poi proseguito soprattutto per impulso di Ajello e della sua scuola: Pierluigi Rovito, Aurelio Cernigliaro, Renata Pilati, Ileana Del Bagno ecc.

ufficiale del re, tralasciando i vincoli di parentela che pure egli doveva avere con gli altri di Gaeta operanti a Napoli, rende per noi estremamente difficoltoso colmare oggi tale lacuna – soprattutto dopo la distruzione della documentazione angioina e aragonese nel 1943. Non sappiamo quindi se della famiglia di Goffredo facessero ancora parte Loise, Pietro e Antonio di Gaeta, che nella seconda metà del '400 furono a Napoli banchieri e operatori commerciali⁴⁸; attività, queste, che non solo consentirono loro di prendere in appalto remunerativi uffici amministrativi e di governo del Regno, ma che aprirono loro le porte anche dei più influenti sodalizi religiosi napoletani. Se Antonio divenne, ad esempio, negli anni sessanta del Quattrocento credenziere della gabella della canapa; furono governatori dell'ospedale dell'Annunziata Loise, Pietro e lo stesso Antonio⁴⁹.

Comunque sia, la famiglia di Goffredo sembra avere costruito già nel corso del Trecento le proprie fortune fra burocrazia, corte e clero, con una tendenza a tramandare uffici di rilievo per più generazioni – fino alla consacrazione quattrocentesca nel ruolo di *élite* urbana con l'ammissione al Seggio di Porto⁵⁰. Da questo momento la memoria del passato tende a farsi sempre più lineare ed esclusiva, cancellando il ricordo o erigendo barriere che nascondano la presenza di elementi che possono apparire incongruenti con il *récit de légitimation* di un lignaggio che costruisce progressivamente la propria ascesa sociale grazie al sapere giuridico. Del resto, anche la tomba di Carlo e Goffredo testimonia emblematicamente quale orientamento la famiglia avesse impresso alla propria volontà di “distinzione sociale”.

Nella chiesa napoletana di S. Pietro Martire, nella quinta cappella di destra, dedicata un tempo a Sant'Andrea e poi allo Spirito Santo, è ancora oggi visibile

⁴⁸ Luigi/Loise ebbe il banco insieme a Francesco de Palmieri: LEONE (a cura di), *Il giornale*, p. 608 e *passim*. Pietro, banchiere: RYDER, *The Kingdom*, p. 178. Antonio, da non confondere con Antonio (trapiantato a Barletta e ricordato come *miles, nobilis*) fratello di Goffredo, nel 1466 partecipava all'importazione di una partita di rame “aleghata con argento”: LEONE (a cura di), *Il giornale*, pp. 173, 657 s.

⁴⁹ Loise fu *gubernator* e poi *procurator* dell'Annunziata di Napoli nel 1465, 1466, 1469, 1481, 1486: VITOLO - DI MEGLIO, *Napoli*, pp. 110, 239; VICINANZA (a cura di), *Napoli*, pp. 23, 93, 113, 136, 138, 140, 143, 144, 145, 147, 188, 198, 199, 203, 205, 209, 211, 218, 220, 222, 226, 228, 230, 232; la nomina a procuratore, con l'indicazione esplicita dei suoi compiti, è del 3 dicembre 1465: Ivi, p. 209; ivi, a p. 232, si fa riferimento a un prestito ricevuto dall'Annunziata «per banchum dicti Loisii de Gageta». Pietro, governatore dell'Annunziata di Napoli nel 1454: VITOLO - DI MEGLIO, *Napoli*, pp. 110, 239. Antonio, procuratore dell'Annunziata di Napoli nel 1464-1465: Ivi, pp. 110, 239; VICINANZA (a cura di), *Napoli*, pp. 173, 176, 178, 183.

⁵⁰ Si vedano gli esponenti trecenteschi di casa di Gaeta, elencati da DE LELLIS, *Famiglie*, vol. I, pp. 432 ss., e riportati *supra* alla nota 44.

sulla parete sinistra il sepolcro dei due giureconsulti. Sulla parete di fondo è una cornice formata da due lesene decorate a grottesche con motivi floreali e vegetali – si distinguono le melagrane, simbolo di fecondità e di discendenza numerosa⁵¹ –, che sorreggono un timpano con due stemmi della famiglia di Gaeta⁵² e una cuspidè dove è un rilievo raffigurante Cristo *Salvator mundi*. Sulla destra è il *Monumento sepolcrale della famiglia di Gaeta*, con i busti di Filippo e Cesare, comunemente ritenuti di Andrea Falcone, artista napoletano attivo nella seconda metà del XVII secolo⁵³. Sia il sepolcro di Carlo e Goffredo, sia l'arco sono stati attribuiti a Jacopo della Pila, scultore lombardo operante a Napoli nella seconda metà del Quattrocento, considerato tra l'altro autore anche delle tombe di Tommaso Brancaccio e di Malizia Carafa in San Domenico Maggiore⁵⁴. Correndo alle conclusioni, si potrebbe perciò pensare che essi siano stati realizzati unitariamente, congetturando che l'attuale collocazione del sepolcro non sia quella primitiva e che vada ricondotta a uno dei successivi restauri della cappella, realizzati nel Seicento, oppure ai lavori di ristrutturazione, che hanno a più riprese interessato l'intera Chiesa, tra la prima metà del XVII secolo e la seconda metà del XVIII⁵⁵. È tuttavia da escludere che la tomba dei due giureconsulti fosse

⁵¹ CHEVALIER-GHEERBRANT, *Dizionario*, vol. II, p. 84 s., *ad vocem*.

⁵² MAZZELLA, *Descrizione*, p. 757: «L'insegna di questa famiglia è un campo inquartato d'argento, e rosso con una banda di sopra attraversata azzurra, dentro della quale vi sono tre stelle d'oro».

⁵³ Così SPINOSA (a cura di), *Napoli Sacra*, p. 568, senza addurre fonti; allo stesso modo già Aurora Spinosa, *Note alla Giornata Ottava*, in ASPRENO GALANTE, *Guida*, p. 209. Su Andrea Falcone vedi da ultimo: LATTUADA, *Andrea Falcone*.

⁵⁴ ABBATE, *La scultura*, attribuisce a Jacopo della Pila sia l'arco (p. 24) sia la tomba di Carlo e Goffredo (ivi, in nota). Riteneva invece che la paternità andasse assegnata a Pietro Martino da Milano: ROLFS, *Der Stil*, pp. 303-4. Il contratto del 1492 tra Giulia Brancaccio e Jacopo della Pila per la realizzazione della tomba di Tommaso Brancaccio è in: FILANGIERI, *Documenti*, vol. III, pp. 15-20; l'attribuzione dell'arco a Jacopo: SERRA, *Due scultori*, p. 183; per l'attribuzione del sepolcro di Malizia Carafa a Jacopo della Pila: VALENTINER, *A Madonna*, pp. 116-117; ABBATE, *La scultura*, pp. 23 ss. Sulle tombe di Tommaso Brancaccio e Malizia Carafa vedi anche: MICHALSKY, *Schichten*, pp. 119 ss. Per le molte opere di della Pila: FILANGIERI, *Documenti*, vol. III, pp. XXV-XXVI, 15-27, 570-571, 597-598; vol. VI, pp. 282-284; VALENTINER, *A Madonna*, p. 116; LEPIEN, *Die neapolitanische Skulptur*, vol. I, in part. pp. 56-156, 266-287, 319-326, 333; GRELE IUSCO (a cura di), *Arte*, p. 62 s.; CAGLIOTI, *La scultura*, in part. pp. 982-989, 1029-1031; in modo assiomatico: CAUSA, *Contributi*, pp. 118 ss.; ABBATE, *La scultura*, p. 23 s.

⁵⁵ Per il restauro di Ottavio di Gaeta, nel 1600, e di Cesare di Gaeta, nel 1653: DE LELLIS, *Famiglie*, vol. I, pp. 438, 442; per la ristrutturazione operata da Fra Nuvolo nella seconda metà del XVII secolo e per i lavori all'interno dell'edificio realizzati dopo il 1755 sotto la direzione dell'architetto Giuseppe Astarita: COSENZA, *La Chiesa*, vol. 9, pp. 23-

originariamente collocata tra le due lesene dell'arco – isolatamente oppure insieme al *sediale* e alla *spalliera*, oggi incassati nel muro, in modo apparentemente asimmetrico, al di sotto del sarcofago⁵⁶. Questa ipotesi, che potrebbe sembrare avvalorata dal confronto con i sepolcri Brancaccio e Carafa di San Domenico Maggiore, è infatti perentoriamente smentita dalle dimensioni delle opere, tra loro decisamente incompatibili, e dalla loro diversa datazione⁵⁷. Più probabilmente l'attuale sistemazione del sepolcro al di sotto di un arco a parete, poi rivestito con stucchi monocromi, è quella primitiva, anche se i lavori di ristrutturazione della Chiesa, tra Seicento e Settecento, ne hanno indubbiamente alterato e, per certi versi, compromesso il contesto originario. Sulla sinistra del sarcofago, si scorge infatti una piccola porta in legno, mimetizzata nella parete, che conduce all'ambone collocato nella navata, tra la quinta e la sesta cappella, con ogni probabilità durante i lavori seicenteschi promossi da Fra Nuvolo. Per fare spazio alla porta fu necessario tagliare via una parte del *sediale*, della *spalliera* e del capitello, come appare evidente dall'esame autottico, generando l'apparente asimmetria nella loro collocazione rispetto all'asse del sepolcro (fig. 1). Fin dal 1310 era inoltre presente nella chiesa anche la lastra sepolcrale terragna di Vitale di Gaeta, morto nel 1310, e qui effigiato, tra due stemmi di famiglia, con una toga che scende fino ai polpacci, mentre dalla spalla sinistra pende un *caputium*, un capo di abbigliamento largamente diffuso tra i giuristi italiani del tempo⁵⁸. Alla fine del Quattrocento erano perciò riuniti in San Pietro Martire

27. Non sembra invece che nell'Ottocento ci siano stati interventi di sistemazione della cappella – fatti salvi i riferimenti al trittico raffigurante *La Madonna di Loreto e i Santi Vincenzo e Leonardo* collocato, fino ad allora (ASPRENO GALANTE, *Guida*, p. 197; CHIARINI nel rifacimento di CELANO, *Delle notizie*, vol. IV, p. 266), a parete, al centro sotto l'arco, e oggi in deposito.

⁵⁶ Sulla funzione dei sediali ha di recente riflettuto: MICHALSKY, *La memoria messa in scena*; con maggiore concretezza: CAGLIOTI, *Benedetto da Maiano*, p. 128, nota 11.

⁵⁷ L'apertura dell'arco è di soli due metri, mentre il sarcofago misura mt. 2.10 e il sediale mt. 2.50 (in origine era anche più lungo: si vedano le osservazioni che seguono in questa stessa pagina). Il sepolcro, come abbiamo visto, dovette essere realizzato tra il 1477 e il 1480 (*supra*, nota 32), mentre l'arco viene datato al 1500 da SPINOSA (a cura di), *Napoli Sacra*, p. 568, che però non chiarisce di quali fonti si sia servito.

⁵⁸ La lastra è oggi murata nella parete destra della cappella, sotto il *Monumento* seicentesco dedicato a Filippo e a Cesare di Gaeta. Lungo il suo bordo corre l'iscrizione: «Hic iacet Vitalis de Caieta, qui obiit anno Domini MCCCX eiusque anima per misericordiam Dei requiescat in pace». Che in origine fosse una lastra terragna, sottoposta a calpestio, si evince anche dalla tipologia di lesioni che essa ha subito; alla metà dell'Ottocento la lastra era già a parete: CHIARINI nel rifacimento di CELANO, *Delle notizie*, vol. IV, p. 266; CATALANI L., *Le chiese*, vol. I, p. 164. Non abbiamo documenti che



Fig. 1. Napoli, Chiesa di S. Pietro Martire, Sepolcro di Carlo e Goffredo di Gaeta (realizzato tra il 1477 e il 1480)

diversi monumenti, che concorrevano a delineare una complessa architettura della *memoria*, imperniata sul sepolcro dei due giureconsulti. Soffermiamoci su di esso, giacché presenta analogie e differenze rispetto ad altri monumenti funerari napoletani del tempo.

Sulla parte superiore della tomba (fig. 1) è la figura giacente di Carlo, quasi a tutto tondo; sul lato anteriore è invece la figura a rilievo, anch'essa giacente, del figlio Goffredo. Il modellato delle teste, adagiate su un cuscino ornato, ha evidenti tratti individuali, che sottolineano l'intreccio di somiglianze esistenti nella conformazione del volto tra i membri della stessa famiglia. Anche in altri sepolcri napoletani, realizzati negli ultimi decenni del Quattrocento, ritroviamo un'analogia tipologica rappresentativa: a rilievo, sul lato frontale, la figura della moglie; a tutto tondo, sulla parte superiore, quella del marito, a magnificare l'indissolubilità dell'unione tra i coniugi, basata su «comunione e subordinazione» – come ammonisce, con formula consueta, l'iscrizione presente sulla tomba del giureconsulto Antonio d'Alessandro e della moglie Maddalena Riccio: «QVOS DEVS CONIVNXIT HOMO NON SEPARET»⁵⁹. La tomba di Carlo e Goffredo non vuol però soltanto celebrare l'indissolubile legame che unisce il figlio al padre, quanto piuttosto la continuità della stirpe, assicurata anche dalle riconfermate scelte professionali, a partire da colui che per primo aveva ottenuto per sé e per i suoi eredi l'iscrizione al Seggio di Porto⁶⁰. Carlo indossa infatti una toga a maniche corte e larghe, lunga fino ai piedi, che si apre, all'altezza del collo, nello sbuffo abbondante di una spessa stola che gli fascia le spalle e la parte superiore del

attestino la formazione giuridica di Vitale. Sull'uso del *caputium/caputeum* tra i giuristi: VON HÜLSEN-ESCH, *Gelehrte*, pp. 124 ss., con numerose testimonianze trecentesche relative a Bologna, Padova, Pisa ecc.

⁵⁹ La tomba, realizzata intorno al 1491, è nella Chiesa di Sant'Anna dei Lombardi. L'iscrizione è riportata con qualche imprecisione da MICHALSKY: *La memoria messa in scena*, p. 188, nota 14; *Coniuges*, p. 88, nota 14. Analoga struttura presenta anche il sepolcro di Mariano d'Alagno († 1477) e Caterinella Orsini, nella chiesa napoletana di San Domenico, già realizzato nel 1506: FILANGIERI, *Documenti*, vol. III, p. 583; MICHALSKY, *Schichten*, pp. 114 ss; MICHALSKY, *Coniuges*. Per l'espressione «comunione e subordinazione»: MICHALSKY, *La memoria messa in scena*, p. 173. La descrizione di altri sepolcri coniugali è in MICHALSKY, *Coniuges*.

⁶⁰ Come sembra credere MICHALSKY, *La memoria messa in scena*, p. 188, nota 14, se non fraintendo il lapidario riferimento che ella fa subito dopo avere parlato del sepolcro d'Alessandro-Riccio: «Al riguardo si veda anche il sarcofago e il bancale dei *iureconsules Carolus de Gaeta* e suo figlio *Ofredus* nella quinta cappella della navata destra a San Pietro Martire». Non diversamente MICHALSKY, *Coniuges*, p. 88, nota 15. Anche Antonio d'Alessandro è effigiato in abiti professionali, ma la presenza della moglie e l'iscrizione conferiscono alla tomba innanzitutto il significato appena ricordato.

petto; con le mani incrociate tiene contro il corpo un libro aperto – un elemento iconografico, questo, che in Italia ricorre in numerose tombe di giuristi e di docenti di diritto⁶¹. Goffredo porta la *vestem doctoralem*, che si stringe attorno alle braccia e giunge con panneggio pieghettato fino ai calzari. Entrambe le figure hanno sul capo il tocco, la *berretta* tonda, che con varianti più o meno accentuate contraddistingue in tutta Europa, da più di un secolo, coloro che hanno conseguito il dottorato, perlopiù con un colore diverso secondo le differenti facoltà⁶². Del resto, già nel Trecento Giovanni d'Andrea, nel suo commento alle decretali clementine, annotava che le *insignia* del dottorato sono la *cathedra* e il *birretum*⁶³, mentre il giurista Giovanni Calderini attribuiva al *birretum doctoris* la stessa funzione che per il re ha la corona⁶⁴; così che il “sommo maestro” Bartolo di Sassoferrato poteva precisare, senza tema di smentite: «scholaris licentiatus ante susceptionem bireti non habet privilegia doctoratus»⁶⁵. D'altronde, la regina Giovanna II, nel privilegio concesso nel 1428 a quel *Collegio dei dottori in legge* di cui faceva parte anche Goffredo di Gaeta, aveva stabilito che i laureandi fossero tra l'altro tenuti a donare ai singoli componenti il collegio una *berretta* e ai *doctores promoventes* una *vestem*⁶⁶. Carlo e Goffredo di

⁶¹ Basti ricordare i libri presenti nei sepolcri dei giuristi Andrea de' Buoi († 1399), Graziolo Accarisi († 1469) e Pietro Farnesi (non datato), conservati presso il Museo Civico Medievale di Bologna (VON HÜLSEN-ESCH, *Gelehrte*, p. 173 s.), ma anche quelli raffigurati sulle tombe napoletane di Antonio d'Alessandro (Sant'Anna dei Lombardi; vedi *supra*, n. 59) e Antonio de Gennaro (Chiesa di San Pietro Martire). D'altronde, CONTE, *Sermo*, p. 84 s., in nota 48 riporta un eloquente passo del giurista Simone da Borsano: «Et in huius signum datur doctorando liber clausus deinde apertus, quia primo debet esse tacitus in disciplinari audientia sed postea manifestus in doctorali seu magistrali eminentia».

⁶² VON HÜLSEN-ESCH, *Gelehrte*, pp. 124 ss., 175 ss.; p. 177 per il colore della berretta.

⁶³ CLARK, *English Academical*, p. 15; CLARK (ivi) ricorda poi che le altre insegne dottorali sono l'*anulus* e la cintura d'oro; sottolinea altresì che esse rappresentano una ripresa delle insegne della dignità episcopale operata all'interno delle facoltà di teologia.

⁶⁴ VON HÜLSEN-ESCH, *Gelehrte*, p. 178, in nota, riporta da un manoscritto della Biblioteca Marciana di Venezia quanto scrive nel Trecento Giovanni Calderini: «Est sciendum, quod corona sive birretum doctoris est signum magistralis decoris, sicut alias corona in rege est signum regalis magnificencie et honoris [...] Cuiuslibet enim sciencia doctoris splendore debet omnibus apparere [...] et per consequens eius signum, scilicet corona vel birretum, apparere debet omnibus evidentes, ut per hoc doctor ab aliis discernatur, sicut de sanctorum aureola solet recitari [...]».

⁶⁵ BARTOLO, *In tres Codicis*, ad C. 12.1.1, n. 25, c. 46^r.

⁶⁶ Il documento è in MONTI, *L'età*, p. 138-143; in particolare p. 142: «Singulis vero doctoribus de collegio anulus valoris ad minus ducati unius vel detur ducatus unus

Gaeta vengono quindi ritratti con caratteri che rimandano inequivocabilmente al loro *status* di *doctores* e magistrati, secondo una grammatica dei segni largamente diffusa almeno dal Trecento; d'altronde, anche l'epitaffio composto per loro da Giovan Francesco di Gaeta sottolinea l'indissolubile vincolo che lega nobiltà e virtù professionali: «EQVITES DUO JVRISCONSVLTI NOBILES»⁶⁷. È persino superfluo rimarcare quanto tale caratterizzazione fosse distante da quella di altri esponenti del patriziato urbano di Napoli, effigiati sui sepolcri in armatura, a rappresentare visivamente il diverso modo di intendere l'identità individuale e di ceto⁶⁸.

La cappella di San Pietro Martire rappresentava quindi il luogo in cui la famiglia di Gaeta poteva rinnovare la "memoria" non solo liturgica dei propri avi, raffigurati in abiti magistratuali, traendo dal legame profondo che l'avvinceva al passato un orientamento per il futuro e celebrando, con linguaggio iconografico che travalicava i confini del proprio gruppo sociale, figure ritenute significative per una comunità più ampia della famiglia. Proprio tale dimensione sociale della *memoria*, che univa i vivi e i morti in una comunità della presenza, consentiva al passato di dare un senso al futuro, prefigurando una continuità degli stili di vita e delle scelte professionali che avrebbe potuto assicurare ai diversi gruppi parentali e sociali identità e durata nel tempo⁶⁹. Naturalmente, non tutte le famiglie di Seggio coltivavano la stessa idea dei caratteri peculiari che avevano dato loro

birretum, et par unum chirotecharum. Doctores vero promoventes debent habere vestem, vel sex ducatos pro quolibet computatis tamen munusculis videlicet anulo marsupio, et pectine de Ebore [...]». Per Goffredo nel Collegio: *supra*, n. 22.

⁶⁷ Per l'epitaffio: *supra*, nota 32.

⁶⁸ Si vedano, ad esempio, in San Pietro Martire, nella terza cappella di sinistra la tomba di Antonio e Paduano Macedonio (Seggio di Porto) e nella quarta cappella di sinistra quelle di Paolo e di Giovanni Cafatino (Seggio di Portanuova). Non diversamente, nella chiesa napoletana di San Domenico il già ricordato sepolcro di Mariano d'Alagno e della moglie (Seggio di Nido), nonché quelli di Tommaso Brancaccio (Seggio di Nido) e di Antonio, Diomede e Ettore Carafa (Seggio di Nido).

⁶⁹ Negli ultimi decenni il tema della *memoria* ha avuto notevole fortuna nella storiografia europea: NORA (a cura di), *Les lieux*; LE GOFF, *Storia*; ISNENGI, *I luoghi*. Nella tradizione storiografica tedesca esso assume però un'accezione particolare, a partire dagli studi di Gerd Tellenbach e di Karl Schmid; con Otto Gerhard Oexle raggiunge poi straordinaria ampiezza di prospettiva; si vedano i volumi collettanei: SCHMID – WOLLASCH (a cura di), *Memoria*; SCHMID (a cura di), *Gedächtnis*; più di recente: VAN BUEREN (a cura di), *Care*; BORGOLTE-FONSECA-HOUBEN (a cura di), *Memoria*; nonché i saggi di OEXLE: *Die Gegenwart der Toten*; *Die Gegenwart der Lebenden*; *Memoria als Kultur*. Per un'ampia discussione della concezione della storia di Oexle, anche in relazione al tema della *memoria*: DELLE DONNE R., *Nel vortice*. Per il tema della *memoria* in relazione alle opere d'arte e, in particolare, ai sepolcri: OEXLE, *Memoria und Me-*

stabilità nel tempo e che avrebbero dovuto garantire, anche in futuro, il mantenimento del rango, senza *défaillances* o scadimento. Anche se al consueto esercizio delle armi si affiancavano sempre più spesso gli studi giuridici, pochi lignaggi avevano infatti manifestato per questi ultimi una vocazione tendenzialmente esclusiva, comparabile a quella dei di Gaeta. Basti ricordare come Tristano Caracciolo, nel rivendicare per i nobili di talento una funzione di ampio respiro nelle decisioni politiche e nell'amministrazione della cosa pubblica, celebri la prudenza e la virtù, anche militare e cavalleresca, della propria *gens*, ripercorrendo l'ascesa di Sergianni Caracciolo ai gradi della gerarchia feudale e ai vertici degli uffici del regno con la carica di gran siniscalco della regina Giovanna II, mentre del genero Giovanni Battista Spinelli, diplomatico e consigliere regio durante gli anni Novanta del XV secolo, menziona piuttosto la formazione giuridica come chiave di volta della sua laboriosa vita di funzionario e di ambasciatore⁷⁰. Le differenze che intercorrevano tra i diversi lignaggi nobiliari non vanno quindi ricondotte, come pure è stato fatto, a una mera dialettica di distinzione sociale e di emulazione reciproca, da cogliere persino all'interno degli spazi sacri, perché in tal modo si ridurrebbero a poco più di una formula complesse strategie di costruzione e di trasmissione delle identità familiari.

Di tali strategie identitarie messe in atto dalla famiglia di Gaeta, e profondamente nutrite di cultura giuridica spesa al servizio della Corona, Goffredo, con le sue scelte e con la sua opera, fu un eloquente testimone. Cercherò ora di chiarire, sulla base del suo commento ai *Ritus*, in quale orizzonte ideale egli collocasse la propria azione amministrativa e politica.

morialbild; MICHALSKY, *La memoria messa in scena*; MICHALSKY, *Memoria*; MICHALSKY, *Schichten*; VON HÜLSEN-ESCH, *Gelehrte*; rilievi critici vengono invece mossi da HERKLOTZ, *Sepulcra*, alle pp. 2 ss. della prefazione alla III edizione dell'opera.

⁷⁰ CARACCILO, *Vita Serzannis*; Tristano distingue tra la *gens*, di cui fanno parte tutti i Caracciolo, e la *domus*, rappresentata dall'immediata discendenza dei principi di Melfi; su quest'opera: FERRAÙ, *Il tessitore*, pp. 254 ss. Anche la tomba di Ser Gianni in San Giovanni a Carbonara celebra le virtù guerriere del defunto; su di essa: FARAGLIA, *La tomba*; VITALE, *Élite*, p. 167 s. FRIZZONI, *Napoli nell'arte*, p. 88, parla, suggestivamente, di un «popolo marmoreo» di guerrieri e magistrati che affolla le chiese napoletane. Sulla *militia* nella cultura napoletana del Quattrocento anche: ALBANESE, *Lo spazio della gloria*; FIGLIUOLO, *La "pietas" del condottiero*. Sullo Spinelli: CARACCILO, *De Ioanne Baptista Spinello*, in particolare pp. 44 ss. CARACCILO, *Nobilitatis Neapolitanae, passim*, per il servizio del re da adempiere innanzitutto nella guerra, ma anche negli uffici. In generale sui modelli culturali nobiliari a Napoli: VITALE, *Modelli culturali*. Un buon inquadramento di Tristano Caracciolo è in: SANTORO, *Tristano*.

3. Culture e pratiche della fiscalità

Goffredo attendeva alla sua “lettura” dei *Ritus* della Sommaria già nel 1452⁷¹ e il 3 dicembre 1460 ancora vi lavorava, come si evince da un riferimento che egli fa agli anni trascorsi dalla deposizione di Federico II al Concilio di Lione⁷². I richiami alle diverse decisioni in materia fiscale assunte dal sovrano svevo e dai suoi successori angioini sono frequenti, così come costante è il ricorso ai loro diversi registri di cancelleria e di camera. Nei commenti ai *Ritus* predomina il metodo dialettico tradizionale della giurisprudenza, con poche sbavature di erudizione extragiuridica: ritroviamo quindi il *Corpus Iuris Civilis* giustiniano e il Diritto Canonico, i glossatori e i commentatori, Accursio e Azzone, Baldo e Angelo degli Ubaldi, Bartolo da Sassoferrato e Cino da Pistoia. Prevedibilmente, nelle sue pagine sono ben rappresentati anche i giuristi meridionali, da Andrea d’Isernia a Marino di Caramanico⁷³. Nel *Proemium* Goffredo propone con ampiezza al lettore anche altri aspetti del suo universo culturale, in cui accanto a occasionali citazioni dalla I Satira di Giovenale, dal *Bellum Iugurthinum* di Sallustio e dall’Etica Nicomachea di Aristotele trovano posto soprattutto il Vecchio e il Nuovo Testamento, nonché le opere dottrinali ed esegetiche di Tommaso d’Aquino, riprese spesso alla lettera⁷⁴. Queste diverse componenti culturali, che

⁷¹ *Ritus*, Rubrica V: *De Iure Dohanae*, Ritus V, p. 300, n° 109: «[...] de quo tempore mihi non constat, sed secundum meum iudicium et videre, modico tempore retro fuit hoc observatum, idest a tempore Domini Juliani Riccii, qui fuit dohanerius in anno 1452». Ivi, Rubrica XIX: *De Iure Tinctoriae et Celandrae*, Ritus I, p. 452 s., n° 2: «Item productae fuerunt de publico Regio Archivo in Camera Summariae die 20 mensis Novembris primae indictionis, anni a Nativitate Domini 1452, infrascriptae litterae Magistrorum Rationalium Syclae Neapolis sex Sigillis juxta eorum morem affixis [...]».

⁷² *Ritus*, Rubrica XXXI: *De decimis solvendis Praelatis de juribus supradictis*, p. 570, n° 10-13: «[...] in quibus hodie sumus, idest in anno Domini 1460. die 3. mensis Decembris, omnia possunt dici vetera, quia tempore Friderici, qui fuit depositus septem annis ante mortem ejus in anno Domini 1244 mense Julii in vigilia Sanctae Mariae Magdalene in Concilio Lugdunensi Pontificatus Innocentii IV anno 3, 18 kalend. Augusti, mortuus fuit idem Imperator anno Domini 1251. die 13. Decembris in die Beatae Luciae, et sic fluxerunt anni 216». Federico II venne in realtà depresso il 17 luglio 1245: oltre all’anno, sono errati anche i riferimenti alla vigilia della festa di Santa Maria Maddalena (celebrata il 22 luglio) e la datazione al «18. kalend. Augusti», che riporterebbe al 15 luglio, giorno che sarebbe stato indicato con «Idibus Julii». La morte dell’imperatore avvenne il 13 dicembre 1250.

⁷³ I giuristi, meridionali e non, ricorrono in *Ritus*, *passim*.

⁷⁴ Per Giovenale, Sallustio, la Bibbia e Tommaso si vedano le note all’edizione del *Proemium* in Appendice. Il riferimento all’Etica nicomachea è ripreso da Tommaso d’Aquino.

oggi potrebbero apparire tra loro in stridente contrasto, coesistono nel suo pensiero, senza generare laceranti tensioni – non diversamente da quanto accade nelle opere di moltissimi giuristi dei secoli bassomedievali, come Piacentino, Andrea d’Isernia o Bartolomeo di Capua, che concepivano la propria dottrina come «civilis sapientia»⁷⁵. Goffredo di Gaeta sembra quindi muoversi in un mondo fortemente intriso di cultura scolastica e piuttosto distante dall’Umanesimo che in quegli anni si era ormai affermato a Napoli e in Italia⁷⁶. Nella scelta del pantheon di *auctoritates* egli sembra invece estremamente vicino a molti scrittori e prosatori del XIII e del XIV secolo, persino nello stile, intessuto di citazioni bibliche e chiaramente improntato alla cultura dell’*ars dictaminis*⁷⁷. Non va tuttavia taciuto che nella lettura e nel commento ai *Ritus* egli dimostra notevole autonomia, non esitando a contraddire questo o quell’autore oppure a far valere il suo parere «contra Bartoli opinionem»⁷⁸; inoltre è forte in lui la consapevolezza dei tratti peculiari che allontanano la tradizione giuridico-dottrinale del Regno da quella di altre regioni d’Italia⁷⁹. Sarebbe nondimeno erroneo pensare che la sua opera

⁷⁵ Si veda: KANTOROWICZ H., *The poetical*, in particolare le pp. 36-41, con l’edizione del *Sermo de Legibus* del PIACENTINO; ivi, p. 39, per la «civilis sapientia»; ANDREA D’ISERNIA, *In usus feudorum, Prooemium*, cc. 1^a-2^a; ANDREA D’ISERNIA, *Peregrina Lectura, Prooemium*, pp. XVII-XXXII; BOYER, *Le droit civil*, per Bartolomeo e Giacomo di Capua; ivi, pp. 64 ss. per la «sagesse légale». Di «civilis sapientia» parla anche ACCURSIO, *Glossa ordinaria*, glossa *Nisi fallor* in D. 1.1.1., vol. I, p. 10: «[...] Nam civilis sapientia vera philosophia dicitur, idest amor sapientiae a philos, quod est amor et sophia id est sapientia [...]». L’espressione avrà poi straordinaria fortuna nei secoli seguenti; per Bartolo: QUAGLIONI, *Civilis sapientia*, che a p. 111 parla della concezione del diritto di Bartolo come «vera philosophia».

⁷⁶ D’altronde, Goffredo (II.1) sembra citare Sallustio in maniera proverbiale, secondo un uso attestato nei secoli medievali; comunque, questo passo, già ripreso da QUINTILIANO (VIII, 5, 4), non è presente in WALTHER (a cura di), *Proverbia*. Sul diverso significato che Sallustio assume nella cultura politica umanistica: SKINNER, *The Vocabulary*.

⁷⁷ Sull’*ars dictaminis* nel Quattrocento: KRISTELLER, *Humanism and scholasticism*; WITT, *Medieval ‘Ars Dictaminis’*; ALESSIO, *La trattatistica*, pp. 907-9; DELLE DONNE F., *Epistolografia*; ALESSIO, *L’ars dictaminis*.

⁷⁸ *Ritus*, Rubrica XXVI *Qualiter Fideiussores teneantur licitata gabella*, n. 20, p. 523.

⁷⁹ Ivi, n. 33-35, p. 524: «[...] et sic cautiones in Summaria introducte sunt per hoc ius municipale, autoritate Regis, ita quod dicitur ius civile huius Regni per Regem inductum, qui potuit id agere; et tanquam praetorianae cautiones obligant perpetuo fideiussores, qui communiter recipiuntur pro iudicio sisti, ut procedatur secundum quod supra dictum est; et quod teneantur ad interesse, maxime cum sumus in causis fiscalibus, quae aequiparantur causis criminalibus [...]. Haec omnia dixi, quia hic Ritus intelligitur stricte in casibus, in quibus loquitur, in aliis vero recurrendum est ad ius commune [...] et ideo ubi hic Ritus non loquetur, supplebitur per ius commune, et per ea, quae supra dixi, poterit supplere, declarare et addere, secundum ea, quae dixi de iure communi».

rappresenti solo un relitto di un mondo superato dai tempi e ormai in dissolvimento, perché è invece proprio questo il contesto culturale in cui, facendo leva sul concetto di *fiscus*, si sviluppò l'idea di una sempiterna sfera pubblica interna al regno – concezione che è alla base anche dell'idea moderna di stato. Ed è su tale aspetto che intendo ora soffermarmi, per chiarire che cosa intenda Goffredo per “fisco” e quale sia la sfera di pertinenza che egli attribuisce a questo termine.

Egli scrive:

[II.1-2] «[Sunt] iura fiscalia pro Reipublicae Statu defendendo [; Principes ...] exigunt pro communi utilitate pecuniam, et Principibus mundi expedit Rempubicam in tranquillitate tueri, et pro eventuum varietate in provisionibus agendis Fiscum Regium semper decet esse locupletem, velut fontem, in se continentem originalis aquae abundantiam, quae diversis rivulis ad diversa loca derivatur»⁸⁰.

Dal passo appena citato emerge che per Goffredo la *pecunia* riscossa costituiva il fisco regio, indispensabile al principe perché potesse esercitare il proprio ufficio *pro communi utilitate, pro Reipublicae Statu defendendo*, ma di cui certamente non poteva servirsi come di un bene privato, *ad sui utilitatem*. Affermando la superiorità della *communis utilitas* rispetto all'interesse individuale, Goffredo si colloca nell'alveo di una tradizione che da Cicerone, attraverso Agostino di Ippona, giunge a Tommaso d'Aquino⁸¹. Ha matrice tomista anche il richiamo che Goffredo rivolge poco dopo al *princeps* a non dimenticare che potrà pretendere il pagamento delle imposte solo se avrà promulgato «iustas, et non damnosus leges»; d'altronde, si chiede retoricamente Goffredo, «quidnam in moribus hominum damnosius inveniri potest, quam iniquitatem firmari per leges?»⁸². Tommaso aveva scritto che la *lex* è un ordinamento «operato dalla ragione, rivolto al bene comune, redatto da chi ha il governo di una comunità»⁸³;

⁸⁰ Si veda *infra*, Appendice, § II,1-2: [I diritti fiscali servono per sostenere lo stato; esigono il denaro per la comune utilità ed è compito dei principi del mondo di conservare lo stato in pace; per provvedere alla varietà degli eventi conviene che il fisco regio sia sempre ben fornito, come una sorgente che conservi abbondanza di acqua pura, la quale per vari rivoli giunge nei vari luoghi].

⁸¹ Per questa tradizione si veda: ESCHMANN, *A Thomistic*; LEWIS, *Organic*. Per la distinzione tra *utilitas publica* e *utilitas communis* nella dottrina dei glossatori: POST, *Studies*, p. 378 s.

⁸² *Infra*, Appendice, § IV.7.

⁸³ TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, I^a-II^ae, q. 90, a. 4: «quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet promulgata».

chiosando poi la celebre massima del *Digesto* secondo cui «quod principi placuit legis habet vigorem»⁸⁴, aveva scartato una sua interpretazione in termini volontaristici, sottolineando che la volontà del detentore del potere può dirsi *lex* solo quando è indirizzata e governata dalla ragione: in altri termini, soltanto quando ha un contenuto razionale. Diversamente, come Goffredo non mancherà di ripetere, non di *lex* si tratterebbe, ma di *iniquitas*⁸⁵. Del resto si deve a Tommaso anche la definizione del principe quale «custos iusti», ripresa anche da Goffredo⁸⁶. Poiché la razionalità della legge è da mettersi in rapporto immediato con il fine, e il fine ultimo della vita umana è la beatitudine, ne consegue che il fine principale delle forme di ordine istituite dalla legge è la realizzazione del *bonum*. Il bene dell'individuo sta però al bene della comunità nello stesso rapporto in cui la parte sta rispetto al tutto; ne risulta che l'individuo e la comunità non stanno tra loro in un rapporto antagonistico, ma che il bene del singolo trova compiuta espressione solo nel *bonum* della comunità. Il *bonum commune* che il *legislator* deve perciò perseguire è per Goffredo la pace e l'unità della comunità, cioè il grado minimo di bene intersoggettivo che consente alla comunità di sopravvivere e di sviluppare tutte le virtù dei singoli al massimo grado. È in tale prospettiva tomista che per Goffredo si giustifica l'imposizione fiscale:

[III.2] Indiget gubernatione Principum, et legum Constitutione mundus, ne malorum insurgat improbitas insurgensque praevaleat, ne succumbat innocentia non defensa, ne improbe perturbetur Civitas bene constituta, ne hominum mores impunita iniquitate procedant, ex quo sit opportunitas et exactio fiscalium rerum, dum tamen sit vera et iusta intentio et exactio exigentium ne publica exercentes officia profundantur ratione privati commodi⁸⁷.

⁸⁴ *Dig.* 1.4.1.

⁸⁵ TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, I^a-II^ae, q. 90, a. 1: «[...] ratio habet vim movendi a voluntate, ut supra dictum est, ex hoc enim quod aliquis vult finem, ratio imperat de his quae sunt ad finem. Sed voluntas de his quae imperantur, ad hoc quod legis rationem habeat, oportet quod sit aliqua ratione regulata. Et hoc modo intelligitur quod voluntas principis habet vigorem legis, alioquin voluntas principis magis esset iniquitas quam lex». Sulla legge in Tommaso: ABBÀ, *Lex et virtus*; CATTIN, *L'anthropologie*; COTTA, *Il concetto di legge*; PAROTTO, *Iustus Ordo*; VILLEY, *Questions*. Per Goffredo: *infra*, Appendice, § IV.7.

⁸⁶ TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, II^a-II^ae, q. 58, a. 1 ad 5. Per Goffredo: *infra*, Appendice, § III.5. Più in generale, sul compito assegnato al principe di tradurre l'equità in forme giuridiche: COSTA, *Iurisdictio*, pp. 138 ss.; GROSSI, *L'ordine*, pp. 175 ss.

⁸⁷ *Infra*, Appendice, § III.2. Sui tributi fiscali TOMMASO D'AQUINO si è espresso con chiarezza nell'*Epistola ad ducissam Brabantiae*, a. 6: «Contingit tamen aliquando quod principes non habent sufficientes redditus ad custodiam terrae et ad alia quae imminent rationabiliter principibus expetenda: et in tali casu iustum est ut subditi exhibeant unde

Solo se la *lex* sarà improntata alla *iustitia*, gli uomini, con atto intrinsecamente virtuoso, si piegheranno spontaneamente ai suoi dettami, interiorizzandone le norme e rendendo superfluo il ricorso da parte del *princeps* alla *vis* e al *metus* per ottenere obbedienza. D'altronde, nello spirito della tradizione aristotelico-tomista è per Goffredo forma ottima di governo la monarchia, cioè il dominio giusto e ordinato secondo le leggi, esercitato da un *princeps* al quale si chiede un'assoluta idoneità personale e morale e la disponibilità a esercitare il proprio ufficio solo per realizzare il «bene comune» e per conseguire «honor et gloria». Se invece dovessero prevalere in lui gli appetiti della *natura corrupta*, la comunità ricadrebbe nella peggiore forma di governo, che è la tirannide, il dispotismo ingiusto di un individuo:

[III.6] Est autem Princeps custos iusti, non autem iniusti, et inaequalis; ipse vero siquidem iustus, non enim tribuit plus simpliciter boni ipsi, si non ad ipsum proportionale est, ideo aliter laborat, et propter hoc alienum aiunt esse bonam iustitiam, merces autem quaedam damna, hoc autem honor et gloria, quibus autem non sufficientia haec, isti fiunt Tyranni⁸⁸.

È interessante notare che quando Goffredo evoca il fantasma della tirannide il linguaggio etico-teologico dell'assoluto cede gradualmente il passo a quello giuridico-politico del limite. È infatti il limite, e non l'arbitrio, a definire l'autorità e a condizionarne la legittimità alla soddisfazione del *bonum commune*. Il limite appare in Goffredo come obbligo e misura, ma anche, lungo un filo di discorso riconducibile alla filosofia politica aristotelica, come distinzione, differenza, pluralità degli individui e degli organismi politici che sempre più difficilmente appaiono organizzabili e circoscrivibili in un sistema unitario, qualora il *princeps* non

possit communis eorum utilitas procurari. Et inde est quod in aliquibus terris ex antiqua consuetudine domini suis subditis certas collectas imponunt, quae, si non sunt immoderatae, absque peccato exigere possunt, quia secundum apostolum: *nullus militat stipendiis suis*. Unde princeps, qui militat utilitati communi, potest de communibus vivere, et communia negotia procurare vel per redditus deputatos vel, si huiusmodi desint aut sufficientes non fuerint, per ea quae a singulis colliguntur. Et similis ratio esse videtur si aliquis casus emergat de novo, in quo oportet plura expendere pro utilitate communi vel pro honesto statu principis conservando, ad quae non sufficiunt redditus proprii vel exactiones consuetae; puta, si hostes terram invadant, vel aliquis similis casus emergat. Tunc enim et praeter solitas exactiones possent licite terrarum principes a suis subditis aliqua exigere pro utilitate communi. Si vero velint exigere ultra id quod est institutum, pro sola libidine habendi aut propter inordinatas et immoderatas expensas, hoc eis omnino non licet».

⁸⁸ Non diversamente il lungo brano ripreso da Tommaso: *Infra*, Appendice, § III.4-5.

sappia costruire e mantenere il consenso e la partecipazione dei *cives*, pretendere e ottenere da loro comportamenti sociali uniformi⁸⁹. D'altronde, alcuni anni dopo, Diomede Carafa, in una prospettiva generale mirante alla realizzazione del *bonum commune*, aveva anch'egli caratterizzato il comportamento del signore come determinante per persuadere i sudditi dei molteplici vantaggi derivanti da un agire ordinato secondo virtù e innescare una dinamica dell'imitazione foriera di ricadute positive sull'intera società⁹⁰. Non diversamente, l'umanista Giovanni Pontano, nel *De Principe*, il celebre trattato da lui composto intorno al 1465 per il duca di Calabria Alfonso d'Aragona, ricorda come siano cresciute attorno al giovane erede al trono tante aspettative «et populorum et procerum Regni» che egli potrà soddisfare solo se darà prova di tutte le *virtutes* politiche⁹¹: se saprà esercitare la *liberalitas* verso la nobiltà e la burocrazia egli guadagnerà al suo operato il sostegno dei ceti di governo; se scommetterà «fino in fondo sulla forza

⁸⁹ Sul tema del disciplinamento in relazione al “bene comune”: SCHIERA, *Il 'bonum commune'*; SCHIERA, *Legittimità*; SCHIERA, *Specchi*. Sulla tirannide: ERCOLE, *Da Bartolo, passim*; MANDT, *Tyrannis, Despotie*.

⁹⁰ CARAFA, *Memoriale ad Alfonso d'Aragona*, p. 63: «[34] Di quanta stima poi siano le virtù ch'a tutti e particolarmente a' superiori e presidenti et a quei ch'in questa vita son sopraposti all'altrui governo e finalmente ai re stessi son necessarie, da quest'una cosa almeno si potrà conoscere, che quei che si veggon nati da oscurissimi progenitori con queste spesse volte sian pervenuti a grandezze altissime [...] [35] Per contrario molti, benché in altissimo grado fossero, o re, o imperadori che siano stati, nondimeno privi di virtù et ebbri di vitii, son ruinati [...]». Sul circolo virtuoso innescato dall'imitazione CARAFA, *I doveri del principe*, p. 141: «li boni se volino amare et, secundo la possibilità et soy meriti, remunerarli; et ultra che, amandose li virtuosi et boni, se nde have de quilli servitii, li altri, che vidino per li superiuri sono fagoriti, premiati li boni, sono causa multi se nde sforzano essere virtuosi et boni. Sì che no èi poco cosa essere exemplo de virtù, ché non facendose differenza dalli virtuosi alli altri, non solamente nde siti male servuta, ma siti causa de non corregere li tristi, quali cum assay più facultà sequino sua voluntà, che no farandose corregere et sequir la virtù. Et certo quilli Signuri, che per dicta causa li soy sono dissoluti, nde havini ad dare ragione ad domine Dio, ché non ad quillo fine nostro signore Dio li ha data preheminentia, ma per governare bene soy populi et darili doctrina de virtù, et non consentirli legereza et vitii».

⁹¹ PONTANO, *De Principe*, § 2, pp. 2 ss.: «Te autem, vix dum annos pubertatis egressum nec id petentem, pater vicarium Regni creavit decrevitque provintiam Calabriam, videlicet non annis aut aetati haec tribuens tuae, sed virtutibus, quarum tanta apud omnes sit expectatio ut cunctorum et populorum et procerum Regni oculos in te unum converteris». Le *virtutes* ricordate nel *De principe* sono in buona parte di matrice ciceroniana: *prudentia*, *iustitia*, *fortitudo*, *temperantia/continentia*, *liberalitas*, *clementia*, *mutua caritas*, *maiestas*; se ne veda la puntuale ricostruzione nell'*Introduzione* di CAPPELLI alla sua edizione di PONTANO, *De Principe*, pp. LXXII ss. Sulla *liberalitas* si veda anche ANGELUS DE GRASSIS, *Oratio*, pp. 13, 63 ss.

della politica e del consenso e sull'eccellenza dell'uomo», egli potrà instaurare con i sudditi una relazione di fiducia e di affetto reciproco (*mutua caritas*), che esorcizzerà definitivamente lo spettro della tirannide e della guerra, per sostituirvi «una coerente e completa arte delle *buone maniere*», esercitata nella parola e nei comportamenti⁹². Pochi anni dopo, Pontano riprenderà nel *De obedientia* alcuni di questi temi, proponendo con puntuale precettistica la virtù dell'obbedienza, da far valere nei differenti ambiti e secondo i diversi ruoli sociali, dalla sfera privata familiare a quella pubblica dei sudditi, dei cortigiani, dei ministri e dei funzionari⁹³. A corte e negli uffici regi aragonesi venivano quindi elaborati, nella seconda metà del Quattrocento, modelli comportamentali basati su un canone di virtù volto a suscitare l'autodisciplinamento non solo delle *élites* politiche e amministrative, ma anche degli altri *cives*, per gradi successivi, attraverso i molteplici canali familiari e clientelari che legavano in forme diverse questi gruppi sociali alle molte città del Regno e al suo territorio.

Torniamo ora al passo [II.1-2] di Goffredo dal quale eravamo inizialmente partiti per trarne un'ultima osservazione.

È evidente che Goffredo distingue tra *fiscus regius*, *respublica* e *princeps* – una distinzione tutt'altro che scontata per i giuristi del basso medioevo, che si arrovellavano sulla vera natura del fisco. Se Accursio e Andrea d'Isernia ritenevano che esso fosse identico alla *respublica*⁹⁴, Bartolo sosteneva che ne fosse soltanto una parte⁹⁵; se Azzone opinava che la *respublica* fosse proprietaria del

⁹² Ivi, § 77-80, pp. 88 ss. Le due espressioni fra virgolette sono di CAPPELLI, *Introduzione* a PONTANO, *De Principe*, p. CVIII.

⁹³ PONTANO, *De obedientia*, soprattutto i libri IV e V, pp. 26^v-48^v. L'opera risale ai primi anni settanta del Quattrocento.

⁹⁴ ACCURSIO, *Glossa ordinaria*, v. *Vel rempublicam* in *Dig.* 49.14.45.3 *de iure fisci*, l. *In fraudem*, § *A debitore*, tomus III, p. 1136: «Pro eodem ponit fiscum et rempublicam ut infra de verbo», e v. *Fiscum* in *Digestum* 37.1.12, *de bonorum possessionibus*, l. *Non est ambigendum*, tomus II, p. 1221: «Fiscus et respublica Romanorum idem est. Accursius»; parificava i diritti del re a quelli dell'imperatore ANDREA D'ISERNIA, *Peregrina Lectura*, *Prooemium*, p. XXVI, col. 2: «[...] quia fiscus et respublica Romanorum idem sunt, sicut Imperator et respublica, ut ff. de bon. poss. non est ambigendum [Dig. 37.1.12]. Rex ergo et respublica regni sui idem sunt, sicut Imperator et respublica Romanorum, qui est in regno, sicut caput, respublica in eo [scil. ea], sicut in capite, dicit Seneca». Jacques de Revigny distingue invece tra *fiscus* e *respublica*, allorché ritiene che i beni di quest'ultima non siano soggetti a prescrizione, mentre quelli del fisco, in determinate circostanze, possano esserlo; se ne vedano i passi riportati in BEZEMER, *The Law School of Orleans*, p. 252.

⁹⁵ BARTOLO, *In tres Codicis*, in *C.* 10.1, n. 6, c. 2^o: «Differt ergo fiscus a reipublica universali, ut species a suo genere, ut supra dixi. Videndum est ergo, quid sit fiscus in

fisco con pieno *dominium*⁹⁶, Piacentino, sullo scorcio del XII secolo, aveva sostenuto che la *respublica* ne era solo l'usufruttuaria⁹⁷. Altri ancora si interrogavano su quale relazione intercorresse tra fisco e principe: per Cino da Pistoia con la *Lex Regia*⁹⁸ era stato attribuito al principe, oltre all'*imperium*, anche il fisco, mentre per Baldo degli Ubaldi era il popolo romano a possedere in ultima istanza il fisco, «quia princeps repraesentat illum populum, et ille populus imperium, etiam mortuo principe»⁹⁹. Appariva perciò legittimo chiedersi se il fisco dovesse ritenersi di proprietà del principe, come a molti sembrava indicare un noto passo di Ulpiano¹⁰⁰, oppure se il *princeps* ne fosse solo l'amministratore e il vicario,

specie, dicit glossa quod fiscus est imperialis, vel camera Imperii». Non diversamente LUCA DA PENNE, in C. 12.49, Lex 4, c. 935^{r-v}, che scrive: «Utrum autem fiscus et res publica imperii sint idem, vel diversa, videtur quod non sint idem [...] quum respublica sit quoddam corpus universitatis [...], fiscus et aerarium quae idem sunt [...] est pars ipsius reipublicae, sicut fiscus meus, i.e. saccus in quo reponuntur pecuniolae meae, est pars totius patrimonii vel thesaurus [...]».

⁹⁶ AZZONE, *Summa Institutionum*, 2.1, nn. 12-13, col. 1062. D'altronde, ancora BALDO, *Commentarium* in C. 10.1 *de iure fisci*, nn. 11 e 12, vol. III, c. 489^v, ritiene che il rapporto tra *respublica* e fisco possa configurarsi come il possesso di una *res*.

⁹⁷ PIACENTINO, *In summam Institutionum*, 2.1, p. 18.

⁹⁸ *Dig.* 1.4.1: «Quod principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat».

⁹⁹ CINO, *Commentarium*, in C. 2.54 *Quibus ex causis maiores in integro restituantur*, c. 114^v: «Sed fiscus et Respublica idem sunt [...] Praeterea negari non potest, quin Respublica fisci successerit in locum Reipublicae Romanorum, per Legem Regiam, quae omne ius populi transtulit in principem [...]»; BALDO, *Commentarium*, in C. 10.1, nn. 12-13, vol. III, c. 489^v; anch'egli prende in considerazione la *Lex Regia*. Che l'esazione dei tributi potesse basarsi sul diritto di proprietà del *princeps* sui beni dei privati è un'interpretazione che in Italia, tra i giuristi, non ha mai avuto seguito; diversamente in Francia, dove Jacques de Revigny, nel Duecento, attribuiva al re una proprietà eminente su tutti i beni gravati dai tributi: CONTE, *Ego quidem*; CONTE, *Diritto romano*.

¹⁰⁰ *Dig.* 43.8.2.4: «[...] res enim fiscales quasi propriae et privatae principis sunt». In realtà l'affermazione secondo cui il fisco sarebbe una proprietà del *princeps* è presente piuttosto in Seneca, *de beneficiis*, IV, 39, 3, e soprattutto VII, 6, 2: «*Caesar omnia habet, fiscus eius privata tantum ac sua, et universa in imperio eius sunt, in patrimonio propria*»; si veda anche MILLAR, *The Fiscus*, p. 29 s. Ulpiano rileva invece che i luoghi fiscali sono per la sostanza del rapporto giuridico in proprietà privata del principe, ma ricorrendo al "quasi" attenua la proprietà del principe su di essi. D'altronde, anche Giustiniano è su questa stessa linea, pur ritenendo che non si debba fare differenza tra le *res fiscales* e la sua *privata substantia*; C. 7.37.3.1: «Quod satis inrationabile est. quae enim differentia intoducitur, cum omnia principis esse intellegantur, sive a sua substantia sive ex fiscali fuerit aliquid alienatum?». Si veda: VASSALLI, *Concetto*, p. 56 s.

titolare di tutti i privilegi che da esso discendevano, ma anche responsabile della conservazione della sua integrità a beneficio dei propri successori¹⁰¹.

Goffredo, come altri giuristi che operarono tra il Duecento e il Cinquecento, concorreva con le sue differenziazioni a introdurre nella coscienza del tempo, e nelle pratiche amministrative e di governo, una distinzione sempre più chiara tra “pubblico” e “privato”, contribuendo a definire quella nuova sfera di beni di diritto pubblico che avrebbero potuto contrapporsi o paragonarsi ai beni di pertinenza della Chiesa, sottoposti al diritto canonico e per loro natura inalienabili, che sin dai tempi più antichi avevano costituito una sorta di regno nel regno. Goffredo ne era consapevole e nel suo commento alla Rubrica XXXI dei *Ritus*¹⁰², dedicata alle decime ecclesiastiche, aveva tacitamente ripreso e riproposto una celebre formula del *Decretum* di Graziano, secondo cui: «Hoc tollit fiscus, quod non accipit Christus (ciò che non riceve Cristo, lo esige il fisco)»¹⁰³. È noto che Graziano, con queste parole, concludeva una breve discussione sui tributi dovuti a Dio e a Cesare, riprendendo la frase da un sermone pseudo-agostiniano in cui un ignoto predicatore sosteneva che le tasse dovute al fisco si facevano tanto più gravose quanto meno sostanziose erano le decime rese a Dio¹⁰⁴. Come ha a suo tempo chiarito Ernst Kantorowicz, sulla scorta degli studi di Otto von Gierke e di Arnold Pöschl, il sorprendente paragone tra Cristo e fisco aveva il suo car-

¹⁰¹ PEREGRINO, *De privilegiis et iuribus fisci*, I, I, n. 7, c. 1^v: «*proprium Caesaris patrimonium, quod habebat ante, vel etiam habuit post adeptum Imperium, ex causa tamen privata [...] publicum Principis patrimonium, quod uti Princeps habet*». Non diversamente: *ivi*, n. 8, c. 1^v. Si veda VASSALLI, *Concetto*, pp. 102 ss., con riferimenti anche al commentario a Grozio di Cocceio. La discussione si sviluppò anche in relazione al problema della legittimità della donazione di Costantino; vedi le riflessioni di Giovanni di Parigi nel *De potestate regia et papali* (1302) riportate in RIESENBERG, *Inalienability*, p. 109 s.

¹⁰² *Ritus*, p. 570.

¹⁰³ FRIEDBERG (a cura di), *Corpus, Decreti Pars Secunda*, c. 8, C. XVI, q. 7, col. 802. La fortuna della formula venne poi assicurata dal suo inserimento negli *Emblemata* di ANDREA ALCIATO, p. 158; vedi GREEN, *Andrea Alciato*, p. 324.

¹⁰⁴ AGOSTINO [Ps.], *Sermones suppositii de scripturis*, LXXXVI, 3, col. 1912: «*Decimae eleemosynae largiendae. Excusatio ab eleemosyna propter filios. — Redde, dictum est, Caesari, quae sunt Caesaris; et Deo, quae sunt Dei (Matth. XXII, 21). Majores nostri ideo copiis omnibus abundabant, quia Deo decimas dabant, et Caesari census reddebant. Modo autem quia discessit devotio Dei, accessit indictio fisci. Nolumus partiri cum Domino decimas; modo autem totum tollitur. Hoc tollit fiscus, quod non accipit Christus: hoc magis datur, quod pauperibus non erogatur. Noli, inquit Salomon, parcere thesauris tuis (Eccli. XXIX, 13). Tribuendae sunt eleemosynae pro modo et quantitate, sicut scriptum est, Prout habueris, fili, fac eleemosynam: si exiguum habueris, ex ipso exiguo communica esurienti (Tob. IV, 8 et 9)*».

dine nel comune carattere di inalienabilità peculiare della proprietà ecclesiastica e di quella fiscale¹⁰⁵. In Goffredo, tuttavia, anche se il *fiscus* non si identifica né con la *respublica* né con il principe, non viene mai compiutamente concepito come una persona fittizia *per sé*, come una “persona giuridica” che dispone di un certo patrimonio e di un’esistenza del tutto indipendente da quella del *princeps* e della *respublica*¹⁰⁶.

Nel volgere di pochi decenni, anche all’interno della Regia Camera della Sommara, la pratica avrebbe però sopravanzato la teoria. Nel 1503, l’estensore di un’annotazione riportata in diversi registri della Sommara, pur presupponendo ancora un nesso tra il fisco e il *princeps*, scriveva:

Fideiubsor obligatus fisco dominantis a iure; et actiones transeunt in alium fiscum ut fuit temporibus nostris, videlicet Regis Aragonum, Francie et nunc Cesaree Maiestatis; et durat instantia fideiubsonis nonobstante mutatione iudicis; et quod si eo tempore est mortuus principalis [debitor], si recta via agendo contra fideiubsozem, fuit provisum quod fideiubsor tenetur¹⁰⁷.

La rubrica è di particolare interesse, perché affianca all’idea che il fisco sia legato a un principe, e che al variare dell’uno muti anche l’altro, la concezione

¹⁰⁵ KANTOROWICZ, *Christus-Fiscus*; KANTOROWICZ, *I due corpi*, pp. 141 ss.; GIERKE, *Das deutsche*, vol. III, pp. 209 ss., 250, 365; PÖSCHL, *Kirchengutsveräußerungen*.

¹⁰⁶ Secondo VASSALLI, *Concetto*, p. 115, la prima formulazione chiara di una personalità del fisco si troverebbe in BALDO; del resto, si veda: BALDO, *Consilia*, vol. I, 363, § 2, c. 118: «fiscus per se est quoddam corpus inanimatum, consensum per se non habens, sed simpliciter repraesentans»; *Commentaria in primam*, in *Dig.* I, 8, 1, *de rerum divisione*, l. *Rerum*, § 18, c. 48^v: «et an fiscus dicatur persona colligitur in Auth. de alien. et emph. [Nov. 120, 2]»; *Commentarium in C.* 7, 73, *de privilegio fisci*, rubr., in *principium*, vol. III, c. 363^v: «fiscus quandoque venit iure primitivo ex sua persona, tunc habet privilegia sua».

¹⁰⁷ [Il fideiussore è obbligato al fisco dal diritto del proprio signore; le azioni passano in un altro fisco, come è accaduto ai nostri tempi, e cioè in quelli dei re d’Aragona, di Francia e ora della maestà cesarea; ma l’istanza del fideiussore perdura nonostante venga mutato il giudice; anche perché se in quel tempo il principale debitore è morto, se fu corretta la procedura dell’azione contro il fideiussore, fu stabilito che il fideiussore sia obbligato]: Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, XXVIII B 1: *Repertorium Alphanumericum Solutionum Fiscalium Regni Siciliae*, cc. 79, 141^v; Archivio di Stato di Napoli, *Regia Camera della Somaria. Notamenti* 6, c. 35; 18 dicembre 1503. La stessa notazione era anche nel distrutto *Libro magno nostro moderno Notamentorum* 4, c. 129 (citato in Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, XXVIII B 1, c. 141^v). Fideiussore era il «quondam Geronimo de Falco»: Archivio di Stato di Napoli, *Regia Camera della Somaria. Notamenti* 6, c. 35.

dell'eternità o di una sovraperonale perpetuazione del fisco – nonostante le difficoltà di ordine concettuale e giuridico sollevate dall'interregno fiscale, determinato dal rapido avvicinarsi sul trono di Napoli, tra il 1501 e il 1503, di tre diversi monarchi e dinastie: Federico d'Aragona, Luigi XII d'Orléans e Ferdinando il Cattolico. Tali difficoltà non vanno sottovalutate, perché i giuristi del tempo, per sostenere la perpetuità della corona e l'ininterrotta continuità della successione dinastica, ricorrevano ad argomenti che noi oggi diremmo di “diritto privato”, come il diritto successorio e la disciplina dell'ereditarietà del possesso, che nelle *Istitutiones* e nel *Digestum* di Giustiniano fissavano l'“unità” di padre e figlio e l'identità di predecessore e successore, personificando l'asse ereditario¹⁰⁸. Si trattava quindi di argomenti che potevano apparire cogenti solo se la perpetuità della Corona e del suo fisco restava legata alla monarchia ereditaria e alla continuità dinastica, senza interruzioni e intervalli¹⁰⁹. È invece proprio la discontinuità dinastica a far da sfondo alla controversia che gli ufficiali della Sommaria venivano chiamati a dirimere, chiarendo se il *fideiussor* potesse rivendicare o meno l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria perché era mutato il principale contraente del negozio giuridico: il fisco. Naturalmente, essi affrontarono il problema con le categorie di analisi che venivano loro dalla tradizione e

¹⁰⁸ Ad esempio: *Inst.* III.I.3 *De hereditibus quae ab intestato differuntur*: «Et statim morte parentis quasi continuatur dominium [...]»; *Dig.* 28.2.11 *Paulus 2 ad sab.*: «In suis heredibus evidentius apparet continuationem dominii eo rem perducere, ut nulla videatur hereditas fuisse, quasi olim hi domini essent, qui etiam vivo patre quodammodo domini existimantur. Unde etiam filius familias appellatur sicut pater familias, sola nota hac adiecta, per quam distinguitur genitor ab eo qui genitus sit. Itaque post mortem patris non hereditatem percipere videntur, sed magis liberam bonorum administrationem consequuntur. Hac ex causa licet non sint heredes instituti, domini sunt: nec obstat, quod licet eos exheredare, quod et occidere licebat»; *Dig.* 46.1.22 *Florus 8 inst.*: «Mortuo reo promittendi et ante aditam hereditatem fideiussor accipi potest, quia hereditas personae vice fungitur, sicuti municipium et decuria et societas». Si veda KANTOROWICZ E. H., *I due corpi*, pp. 336 ss.; per le origini platoniche di tale concezione: BORTOLUCCI, *La Hereditas*; in relazione all'*actio pro universitate*: SIRACUSA, *L'actio*. Per i giuristi: ACCURSIO, *Glossa Ordinaria in Inst.*, v. *quasi in Inst.* III.I.3, vol. V, col. 299: «Hoc ideo, quia in corporalibus dicitur proprie continuatio, sed dominium est incorporale. Hoc reprobo, quia et possessio est res incorporalis: tamen una cum alia continuatur [...] Die ergo improprie fieri continuationem quia inter diversa, non inter eadem fieri debet sed pater et filius unum fictione iuris sunt [...]»; BALDO, *In Decretalium volumen*, Cap. 36 [X. 1.6], n. 3, c. 79: «Quod rege mortuo filius eius non debet de honestate coronari nisi post triduum, quia post tres dies Christus resurrexit a mortuis; ego in filio non facio temporis distinctionem, quia corona continuative descendit in ipsum [...] licet corona exterior requirat manus impositionem et officiorum celebritatem».

¹⁰⁹ GIERKE, *Das deutsche*, vol. III, pp. 136 ss., 350, 362, 411 ss., 497 ss.

superarono l'ostacolo dottrinale facendo leva proprio sull'istituto della fideiussione. Vediamo più precisamente in che modo.

Il provvedimento riportato nei registri della Sommaria presuppone l'esistenza di almeno due nozioni, quella di "prescrizione" e quella di "inalienabilità". Prescrizione significa estinzione di un diritto a causa del suo mancato esercizio per un certo periodo di tempo, mentre il suo correlato "usucapione", detto anche dai giuristi "prescrizione acquisitiva", designa il conseguimento di un titolo o di un diritto di proprietà grazie a un possesso ininterrotto, incontestato, pacifico e in buona fede per un periodo più o meno lungo stabilito dalla legge¹¹⁰. Per quanto riguarda il fisco, Giustiniano aveva a più riprese ribadito il principio secondo cui «Res fisci nostri usucapi non potest», ma aveva anche dovuto ricordare come non tutti i giuristi fossero d'accordo: «Papinianus scripsit, bonis vacantibus fisco nondum nuntiatis, bona fide emptorem sibi traditam rem ex his bonis usucapere posse: et ita divus Pius et divi Severus et Antoninus rescripserunt»¹¹¹. Per prevenire le perdite di beni del fisco, nel *Corpus iuris civilis* veniva quindi determinato in quarant'anni il godimento del possesso di un bene utile per rivendicarne l'usucapione¹¹². Sempre in base al *tempus memoratum*, cioè al periodo di tempo che memoria d'uomo potesse ricordare¹¹³, veniva invece fissata a cento anni la

¹¹⁰ Per i beni dei privati, in *Inst. II.VI De usucapionibus et longi temporis possessionibus* veniva stabilito che: «Iure civili constitutum fuerat, ut, qui bona fide ab eo qui dominus non erat, cum crediderit eum dominum esse, rem emerit vel ex donatione aliave qua iusta causa acceperit, is eam rem, si mobilis erat, anno ubique, si immobilis, biennio tantum in Italico solo usucapiat, ne rerum dominia in incerto essent. Et cum hoc placitum erat, putantibus antiquioribus dominis sufficere ad inquirendas res suas praefata tempora, nobis melior sententia resedit, ne domini maturius suis rebus defraudentur neque certo loco beneficium hoc concludatur. Et ideo constitutionem super hoc promulgavimus, qua cautum est, ut res quidem mobiles per triennium usucapiantur, immobiles vero per longi temporis possessionem, id est inter praesentes decennio, inter absentes viginti annis, usucapiantur, et his modis, non solum in Italia sed in omni terra quae nostro imperio gubernatur, dominium rerum iusta causa possessionis praecedente adquiratur».

¹¹¹ *Inst. II.VI.*

¹¹² *C. 7.39.6*: «Comperit nostra serenitas quosdam sacratissimam nostrae pietatis constitutionem, quae de annorum quadraginta loquitur praescriptione, ad praeiudicium etiam publicarum functionum solutionis trahere conari et, si quid per tanti vel amplioris temporis lapsum minime vel minus quam oportuerat tributorum nomine solutum est, non posse requiri seu profligari contendere, cum huiusmodi conamen manifestissime sensui propositoque nostrae legis obviare noscatur»

¹¹³ *C. 7.39.4.2*: «quicumque super quolibet iure, quod per memoratum tempus inconcussum et sine ulla re ipsa illata iudiciaria conventionem possedit, superque sua condicione, qua per idem tempus absque ulla iudiciali sententia simili munitione potitus est, sit liber et praesentis saluberrimae legis plenissima munitione securus».

soglia di prescrizione dei beni ecclesiastici¹¹⁴. Anche dopo la ripresa della giurisprudenza romanistica e la sua sistemazione nel diritto comune, furono perciò soltanto i beni ecclesiastici a essere di fatto inalienabili; per quelli “pubblici” bisognerà invece attendere Federico II, che pose sullo stesso piano *divinum publicumque ius* ed estese anche il termine di prescrizione contro il fisco da quaranta a cento anni¹¹⁵. Più di un secolo dopo, Baldo degli Ubaldi osservava: «Sed hodie non videntur praescribi minore tempore centum annorum ex quo imperium aequiparatur ecclesie»¹¹⁶. È evidente che la riflessione sulle possibili perdite di beni e di diritti per prescrizione era divenuta di attualità nella sfera pubblica da quando un certo complesso di terre e di diritti regi era stato distinto e caratterizzato come “inalienabile” – secondo tempi che per taluni aspetti avevano visto l’Inghilterra in anticipo rispetto all’Europa continentale¹¹⁷. Da quel momento «la prescrizione e gli effetti prescrittivi del tempo avevano acquisito considerevole importanza, in quanto si scontravano, o potevano scontrarsi, con la nozione di inalienabilità»¹¹⁸.

¹¹⁴ C. 1.2.23.3-4: «Sive itaque memoratis religiosissimis locis vel civitatibus hereditas sive legatum sive fideicommissum fuerit relictum, vel donatio vel venditio processerit in quibuscumque rebus mobilibus vel immobilibus vel se moventibus, sive pro redemptione captivorum quaedam fuerint derelicta vel donata, sit eorum paene perpetua vindictio et ad annos centum secundum quod dictum est extendatur, nulla alia exceptione temporis inhibenda, sive contra primas personas sive contra heredes vel successores earum moveatur. [4] In his autem omnibus casibus non solum personales actiones damus, sed etiam in rem et hypothecariam secundum nostrae tenorem constitutionis, quae legatariis et hypothecariis donavit, et supra dictis omnibus unum tantummodo terminum vitae suae imponimus, id est centum metas annorum». Si vedano anche le *Novellae* 9, 111 e 131.6. *Henrici de Bracton de Legibus*, III, p. 186, chiarisce: «Item docere oportet longum tempus et longum usum qui excedit memoriam hominum. Tale enim tempus sufficit pro iure, non quia ius deficiat sed quia actio deficit vel probatio. Item sufficit pro iure si ille de quo queritur docere possit quod aliquando simul communicaverint, licet nunc non communicent, ut si querens per negligentiam suam vel suorum communam suam amiserit».

¹¹⁵ STÜRNER (a cura di), *Die Konstitutionen*, p. 406, III.39: «Quadragenalem prescriptionem et sexagenariam, que contra fiscum in publicis hactenus competebat, usque ad centum annorum spatium prorogamus [...]». La prescrizione dopo sessanta anni era prevista dal diritto longobardo. Marino da Caramanico, v. *Quadragenalem (Constitutionum Regni*, sumpt. CERVONII, p. 398), sottolinea la novità della legge: «Sed haec constitutio prorogat quadragenalem in centum annos, et sic redit ad ius antiquum».

¹¹⁶ BALDO, *Commentaria*, a C. 7.39.3, n. 18, vol. III, c. 255^r.

¹¹⁷ KANTOROWICZ E. H., *Inalienability*; RIESENBERG, *Inalienability*. Sul dibattito che si sviluppò nella Francia del Quattrocento sull’inalienabilità degli appannaggi della Corona: SAENGER, *Burgundy*, soprattutto pp. 16 ss.

¹¹⁸ KANTOROWICZ E. H., *I due corpi*, p. 142. Si veda anche MEIJERS, *Usucapione*.

Nel caso in esame, tali effetti prescrittivi vengono neutralizzati dagli ufficiali della Sommaria ampliando la sfera di “perpetuità” dell’istituto civilistico della fideiussione, che già i *Ritus* della Sommaria, nella formulazione che ad essi aveva dato Andrea d’Isernia, riconoscevano:

«fideiussor enim, ex quo semel se obligavit, perpetuo tenebitur etiam si postea expresse renunciaret eidem obligationi si expressum non obest, nec tacitum, et fideiussor, qui pro Reo se plus obligavit in tempore, tenetur pro tempore in quo se obligavit»¹¹⁹.

Legando la “perpetuità” della fideiussione al tempo e alla sua continuità, lo «ius civile» del Regno si allontanava dalla tradizione interpretativa di un Cino da Pistoia che concepiva l’obbligazione innanzitutto come atto di autonomia negoziale e di dichiarazione di volontà riconoscendo al *fideiussor* la facoltà di recesso¹²⁰. Rifacendosi alle formulazioni presenti nel *Corpus iuris civilis*, i funzionari della Sommaria affermavano invece che la durata della fideiussione restava impregiudicata anche in caso di sostituzione del giudice oppure di morte di uno dei contraenti o del fideiussore, giacché gli obblighi contrattuali e le fideiussioni

¹¹⁹ *Ritus*, Rub. XXVI *Qualiter fideiussores teneantur licitata gabella*, Ritus III, p. 519; sull’attribuzione di questo *Ritus* ad Andrea d’Isernia: MONTI, *Sul testo*, p. 282 s. Goffredo (*Ritus*, Rub. XXVI *Qualiter fideiussores teneantur licitata gabella*, n. 63, p. 526) ribadisce l’interpretazione con le parole: «Item dicit *Ritus* [...] quod fideiussores quo semel se obligaverunt, perpetuo tenentur, etiamsi postea reus, aut ipsi renunciaverint eidem obligationi; quod intellige quando remanet obligatio, ut quia non fuit novata per sequentem obligationem, nisi essent obligati ad tempus, quia pro tempore, pro quo se obligaverunt, tenentur & in quantitate in qua se obligaverunt & non ultra». MONTI, *Sul testo*, p. 274 s., riporta una parte inedita del *Ritus* in cui si afferma che ciò vale per i mallevadori per contratto, non per quelli che si costituivano per gli imputati; in questo caso, la malleveria valeva «usque ad sententiam contra principalem latam», ma se il processo fosse stato portato, prima della contestazione della lite, davanti ad altro giudice o a tribunale diverso da quello presso cui il *fideiussor* si era reso garante, allora egli non era più obbligato.

¹²⁰ CYNUS, *Commentarium*, in C. 8, Tit. XLV *De evictionibus*, p. 517°. Già Goffredo di Gaeta era consapevole delle peculiarità della tradizione giuridica meridionale, allorché raccontava: «[...] et sic determinavimus in quadam quaestione in Camera Summarie, in causa Domini Francisci de Padua decretorum Doctoris, qui fideiusserat pro quodam Aerario sive Camerario Provinciae Basilicatae, et cum dictus Officialis non bene posuisset computum, et pendebat discussio rationis; petebat ipse fideiussor se absolvi, allegando leges praedictas, quia diu steterat in obligatione, et ille officialis male faciebat facta sua, et cum venisset cum magnifico avvocato suo, ostendi illis hunc *Ritum*, et advocatus suus acquievit, dicens, *Ego loquor de jure communi; si ergo est aliud in Ritu vestro, nescio*. Et statum fuit *d. Ritui*, neque amplius litigatum est».

venivano trasferite con l'eredità, mentre il giudice, come scriveva Baldo degli Ubaldi, rappresentava solo la personificazione della «potenza» della giustizia che si attualizza nei diversi giudici e funzionari¹²¹. Forti di queste premesse, per *analogia iuris* e per estensione semantica, gli ufficiali napoletani potevano quindi sostenere che la fideiussione contratta nei confronti del fisco non potesse considerarsi estinta *ex lege*, in caso di discontinuità dinastica, e ribadire l'imprescrittibilità dei diritti e dei beni del fisco, respingendo la pretesa dei privati di far valere la prescrizione contro la sua proprietà inalienabile.

Furono certamente il diritto romano e il diritto canonico, a partire da Graziano, che contribuirono in maniera determinante ad articolare il concetto di inalienabilità delle proprietà statali, attraverso un'innumerabile serie di omologie, chiasmi e trasposizioni dalla teologia al diritto. Il diritto civile chiarì poi la distinzione tra *patrimonium* e *fiscum*, che, per dirla nei termini del diritto romano, era costituito dai *bona publica* o proprietà fiscali del regno¹²². Inoltre fu proprio l'idea dell'esistenza in sé di un sovraperonale insieme di terre e di diritti separati dal re come individuo, e nettamente distinti dalle sue proprietà personali, a dare corpo alla nozione di Corona impersonale che venne contemporaneamente sviluppandosi. In breve il fisco sarebbe stato posto persino al di sopra della legge che vincolava tutti gli uomini. Costoro, decorso un periodo di tempo chiaramente delimitato, correvano il rischio di perdere per prescrizione i propri diritti; non così il fisco, che era protetto anche per quanto concerne i diritti minori di sua pertinenza. Alla lunga neppure il re poté essere protetto contro la perdita di diritti per effetto del tempo, almeno per quanto riguarda i beni che non appartenevano all'antico demanio, che non rientravano fra i diritti regali, e che sarebbero stati definiti dai civilisti come *patrimonialia*, in quanto distinti dai *fiscalia*. Ciò comportò che lo stesso re fosse sottoposto alla legge della prescrizione per quanto riguarda i diritti e i beni di cui egli poteva disporre liberamente e che, non toccando l'essenza del suo ufficio e pertanto non "interessando tutti" (*quod omnes tangit*), si riteneva servissero solo a rafforzare il suo *status*¹²³. Opportunamen-

¹²¹ Per Giustiniano, soprattutto *Inst.* III.XX *De Fideiussoribus*: «Fideiussor non tantum ipse obligatur sed etiam heredem obligatum relinquit». Per BALDO: *Consilia*, vol. III, 218, c. 64^r: «Et certum est quod submittit se iustitiae, id est, substantiae boni et aequi. Ius enim reddens quandoque errat, sed iustitia nunquam errat [...] Item certum est quod ratio et iustitia sine persona nihil agit [...] Unde sine magistratu iustitia in controversiam posita sepulta est. Sed advertendum est quod ille qui submittit se iustitiae, non potest iniustum pati, nisi de facto».

¹²² Vedi MAFFEI, *La donazione*, pp. 122 ss.; KANTOROWICZ E. H., *Christus-Fiscus*, in particolare pp. 232 ss.; POST, *Studies*, p. 319.

¹²³ Sulla massima *quod omnes tangit*, a partire da C. 5.59.5.2: POST, *Studies*, *passim*.

te, Marco Antonio Pellegrino, nel suo *De privilegiis et iuribus fisci*, riassumendo nel XVI secolo il pensiero dei glossatori e dei commentatori, tra cui Francesco Accursio e Andrea d'Isernia, scriveva: «Fisci autem res sunt, quae in Principatus sunt patrimonio, quorum administratio, quasi stipendia laboris, in usum et usufructum Principi concessa est, pro tuitione imperii et populorum bono regimine»¹²⁴. In termini non diversi si era espresso anche Goffredo di Gaeta, quando, riprendendo parola per parola Tommaso d'Aquino, aveva scritto: «Principes nostri a Populo debent tributa suscipere, ut tributum sui ministerii, non autem [...] pro praemio»¹²⁵. La linea di demarcazione veniva quindi tracciata tra le questioni che riguardavano esclusivamente il re nelle sue relazioni con i singoli sudditi, e le questioni che interessavano tutti i sudditi, vale a dire l'intero organismo politico, la comunità del regno. Con l'occhio rivolto a quest'ultima Goffredo poteva perciò concludere il suo proemio richiamando i *Principes* ai propri doveri: «Si enim iura fiscalia habere cupitis, curam populi et utilitatem non amittatis; si enim potestas condendi leges a Deo tribuitur, attendite ad iustas et non damnos leges»¹²⁶. Solo così sarebbe stato possibile assicurare a tutti, anche ai gruppi sociali più esposti ai rovesci della sorte, come le vedove e gli orfani, la pace e la giustizia. Benché la formula *Pax et iustitia* esprima in un'endiadi le aspirazioni dell'intero millennio medievale, a partire da Sant'Agostino¹²⁷, è nondimeno difficile non pensare che Goffredo completò la sua opera tra il 1460 e il 1463, in anni in cui le tensioni e le violenze legate alla prima grande sollevazione baronale avevano esercitato effetti destabilizzanti non solo sulle strutture amministrative, ma anche sulla vita di molte comunità del regno, facendo apparire il richiamo al "bene comune" molto poco dottrinale¹²⁸.

¹²⁴ PEREGRINO, *De privilegiis*, I, I, n. 8, c. 1^v: [I beni del fisco sono quelli che appartengono al patrimonio del principato (non del principe), la cui amministrazione, quasi come un sostegno alla sua impresa, è concessa in uso e in usufrutto al principe, affinché possa provvedere alla difesa dell'impero e al buon governo dei popoli].

¹²⁵ *Infra*, Appendice, § III.4: [i nostri principi devono esigere i tributi dal popolo come un contributo per lo svolgimento dei propri compiti e non per proprio vantaggio].

¹²⁶ *Infra*, Appendice, § IV.7: [Se volete poter disporre dei diritti fiscali, non dovete trascurare di aver cura del popolo e di quanto possa essergli utile; se infatti è attribuita da Dio la potestà di fondare le leggi, attendete a leggi giuste e non dannose].

¹²⁷ Sullo stato in grazia della *iustitia*: KERN, *Gottesgnadentum*, pp. 142 ss, 310 ss.; GIERKE, *Genossenschaftsrecht*, vol. III, pp. 609 ss. *Pax* e *iustitia* sono saldamente legate insieme anche nel *Prooemium* delle costituzioni di Melfi: STÜRNER (a cura di), *Die Konstitutionen*, p. 147.

¹²⁸ Sull'impatto che la guerra di successione napoletana ebbe sulle città meridionali: STORTI, *La più bella guerra*.

Allo stesso modo, è lecito ipotizzare che l'appassionata adesione di Goffredo alla dottrina di Tommaso d'Aquino, per quanto diffusa essa fosse tra i giuristi del tempo, esprimesse anche la predilezione sua e del suo gruppo sociale per un autore che vedeva sì nella monarchia la forma di governo per eccellenza, ma che per prevenirne la trasformazione in tirannide auspicava che essa venisse "temperata" dalla partecipazione al governo di altre due componenti: innanzitutto quella aristocratica, da impegnare negli uffici politici, come suggeriva anche l'esempio biblico; in minor misura, e limitatamente all'elezione del re e delle aristocrazie, la popolare¹²⁹. Indubbiamente, Goffredo faceva parte di quel grup-

¹²⁹ Sulla necessità di temperare la monarchia per evitare la tirannide: TOMMASO D'AQUINO, *De Regno ad Regem Cypri*, Lib. I, Cap. 7: «Deinde sic disponenda est regni gubernatio, ut regi iam instituto tyrannidis subtrahatur occasio. Simul etiam sic eius temperetur potestas, ut in tyrannidem de facili declinare non possit»; TOMMASO D'AQUINO, *Summa contra Gentiles*, Lib. III, Cap. 81, n. 6: «Sicut autem in operibus unius hominis ex hoc inordinatio provenit quod intellectus sensualem virtutem sequitur; sensualis vero virtus propter corporis indispositionem trahitur ad corporis motum, ut in claudicantibus apparet: ita et in regimine humano inordinatio provenit ex eo quod non propter intellectus praeminentiam aliquis praeest, sed vel robore corporali dominium sibi usurpat, vel propter sensualem affectionem aliquis ad regendum praeficitur. [...] Huiusmodi autem inordinatio divinam providentiam non excludit: provenit enim, permissione divina, ex defectu inferiorum agentium; sicut et de aliis malis dictum est. Neque per huiusmodi inordinationem totaliter naturalis ordo pervertitur: nam stultorum dominium infirmum est, nisi sapientum consilio roboretur [...] Et quia consilians regit eum qui consilium accipit, et quodammodo ei dominatur [...]»; TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologica*, I^a-IIae, q. 95, a. 4 co.: «Et secundum hoc distinguuntur leges humanae secundum diversa regimina civitatum. Quorum unum, secundum philosophum, in III Polit., est regnum, quando scilicet civitas gubernatur ab uno, et secundum hoc accipiuntur constitutiones principum. Aliud vero regimen est aristocratia, idest principatus optimorum, vel optimatum, et secundum hoc sumuntur responsa prudentum, et etiam senatusconsulta. Aliud regimen est oligarchia, idest principatus paucorum divitum et potentum, et secundum hoc sumitur ius praetorium, quod etiam honorarium dicitur. Aliud autem regimen est populi, quod nominatur democratia, et secundum hoc sumuntur plebiscita. Aliud autem est tyrannicum, quod est omnino corruptum, unde ex hoc non sumitur aliqua lex. Est etiam aliquod regimen ex istis commixtum, quod est optimum, et secundum hoc sumitur lex, quam maiores natu simul cum plebibus sanxerunt, ut Isidorus dicit»; TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologica*, I^a-IIae, q. 105, a. 2: «[...] circa bonam ordinationem principum in aliqua civitate vel gente, duo sunt attendenda. Quorum unum est ut omnes aliquam partem habeant in principatu, per hoc enim conservatur pax populi, et omnes talem ordinationem amant et custodiunt [...]». In relazione all'esempio biblico: TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologica*, I^a-IIae, q. 105, a. 1: «Unde optima ordinatio principum est in aliqua civitate vel regno, in qua unus praeficitur secundum virtutem qui omnibus praesit; et sub ipso sunt aliqui principantes secundum virtutem; et tamen talis principatus ad omnes pertinet, tum quia ex omnibus eligi possunt, tum quia etiam ab

po di famiglie di Seggio che costituiva il ceto di governo della città di Napoli e, attraverso il servizio negli uffici regi, dell'intero Mezzogiorno. Era inoltre partecipe di quella schiera di giuristi, perlopiù provenienti dalle fila della nobiltà di Seggio, che nel 1428 dominava incontrastata il Collegio dei dottori, controllando il rilascio delle lauree in giurisprudenza e con esso l'accesso alle professioni legali e alle principali magistrature del regno¹³⁰. Non senza ragione, l'approfondito esame e l'investitura solenne della dignità dottorale assumevano perciò l'aspetto di una cerimonia di iniziazione e di cooptazione in un «ceto di potere, altero ed esoterico», consapevole di sé e delle proprie pratiche di distinzione sociale, che a volte si intrecciavano, ma perlopiù si allontanavano da quelle dell'aristocrazia feudale¹³¹. Goffredo di Gaeta era profondamente partecipe di tale cultura, e ad essa si sentiva vincolato per convinzione, per ufficio e per tradizione familiare; se il sovrano gli avesse pertanto suggerito di seguire, sia pure solo nella prassi amministrativa, lo stile e le pratiche della mercatura, egli avrebbe probabilmente risposto con parole non molto diverse da quelle che alcuni anni dopo avrebbe usato Tristano Caracciolo¹³²: *Regis servitium nostra mercatura*.

omnibus eliguntur. Talis enim est optima politia, bene commixta ex regno, in quantum unus praeest; et aristocratia, in quantum multi principantur secundum virtutem; et ex democratia, id est potestate populi, in quantum ex popularibus possunt eligi principes, et ad populum pertinet electio principum. Et hoc fuit institutum secundum legem divinam. Nam Moyses et eius successores gubernabant populum quasi singulariter omnibus principantes, quod est quaedam species regni. Eligebantur autem septuaginta duo seniores secundum virtutem, dicitur enim Deut. I, *tuli de vestris tribubus viros sapientes et nobiles, et constitui eos principes*, et hoc erat aristocraticum. Sed democraticum erat quod isti de omni populo eligebantur». Per un inquadramento del problema della costituzione mista in Tommaso: BLYTHE, *The Mixed Constitution*; BLYTHE, *Ideal Government*.

¹³⁰ Dal documento pubblicato in MONTI, *L'età angioina*, p. 139, sappiamo che facevano parte del Collegio, oltre a Goffredo e Francesco di Gaeta: Giacomo Mele, «legum doctor de Neapoli», priore; «dominus Andreasio de Alderitio de Neapoli Legum Doctor; dominus Marinus Bossa, IUD; dominus Gurrellus Caracciolus de Neapoli IUD; dominus Ionnes Crispanus de Neapoli, episcopus Theanensis, legum doctor; [...] dominus Carolus Mollicellus de Neapoli, Legum Doctor; et miles Dominus Hieronymus de Miroballis de Neapoli [...]». Su 9 ben 6 erano certamente riconducibili a famiglie di Seggio: Giacomo Mele (Porto), Marino Boffa (Montagna), Gurrello Caracciolo (Capuana), Giovanni Crispano (Capuana), Girolamo Miroballo (Montagna), Goffredo di Gaeta (Porto).

¹³¹ L'espressione tra virgolette è ripresa da CORTESE, *Lo Studio*, p. 27, che la usa in un contesto interpretativo sostanzialmente diverso, teso a sottolineare la consapevolezza che di sé avevano i «togati», contrapposti da Cortese ai nobili; la frase completa è: «un ceto di potere, altero ed esoterico, che andava scalzando la nobiltà e si contrapponeva alla passeggera e cortigiana invadenza umanistica».

¹³² Come è noto, in polemica con Poggio Bracciolini, che aveva accusato i nobili di Seggio napoletani di sperperare il tempo in attività improduttive e di disprezzare la

4. *Linguaggi e pratiche*

Mi avvio a trarre le conclusioni delle analisi fin qui condotte.

Anche se Alfonso, e ancor più Ferrante, appaiono improntare il loro agire politico-amministrativo a quella ragione strumentale (*Zweckrationalität*), che proprio in quest'età, in seguito alla crescente razionalizzazione dei rapporti sociali, andava acquistando più netta caratterizzazione, essi si rivelarono sempre proclivi a non alterare radicalmente le istituzioni esistenti, sottoponendole piuttosto a più severo controllo procedurale, sempre legittimando col richiamo ai momenti "incorrotti" della tradizione, ai provvedimenti di re Ladislao "recolende memorie" o di Giovanna II "matris nostre carissime", ed in genere alle *constitutiones* e ai *capitula* del regno, gli improcrastinabili interventi dettati dalle sempre nuove necessità politiche e finanziarie. La pur accresciuta statualizzazione del diritto, dovuta in questi anni all'aumento progressivo della legislazione regia, appare intessuta della necessità di inglobare consuetudini, usi e riti, non sempre congrui, da cui promanava, in forza della tradizione, autonomo valore normativo. D'altra parte, la realtà amministrativa, in quanto realtà sociale, era ben lontana dal rivelarsi cruda "fattualità" in cui la volontà del sovrano e le norme del diritto potevano introdurre di volta in volta la procedura auspicata. Piuttosto, attraverso gli usi, le consuetudini, le pratiche e i discorsi che le descrivevano, le regolavano, le prescrivevano o le bandivano, la realtà amministrativa esprimeva una propria vincolante "normativa", che poteva non solo condizionare l'applicazione del diritto ma anche il suo stesso costituirsi. Lo abbiamo appena visto: Goffredo rielabora una tradizione alta di pensiero giuridico e teologico per adattarla alla sua "esperienza del presente"; altri dopo di lui, nel 1503, forzeranno i "discorsi" che descrivevano e regolavano le pratiche per adattarli a un nuovo e impreveduto presente.

Più in generale, credo che sia possibile trarre anche una seconda conclusione, di carattere metodologico. E cioè che l'attenzione per gli aspetti linguistici va costantemente allargata al contesto storico-culturale in cui essa ebbe luogo, senza peraltro tralasciare di individuare l'impulso pragmatico e politico che motivò le trasformazioni dei linguaggi politici, risalendo, tutte le volte che è possibile, dalla forma del testo e dalla semantica dei concetti a quella dimensione storico-antropologica che è insita in ogni attività concettuale e linguistica. È del tutto super-

mercatura, Tristano Caracciolo aveva scritto, *Nobilitatis Neapolitanae*, p. 146: «Magnos certe quaestus ex principum obsequiis, quae nostra mercatura est, percipere solebamus; atque utinam illam diu exercere possimus, filiiisque exercendam relinquere».

fluo sottolineare quanto tale concezione sia distante tanto dall'olimpica indifferenza della "Cambridge School of the history of political thought" per i contesti che non siano linguistici, quanto dall'"antropological mode of history" di un Robert Darnton che, sospinto dall'uso metaforico di termini come "testo" e "lettura", confonde spesso la logica che regola l'espressione scritta con quella che articola la produzione delle pratiche culturali e sociali, risolvendo culture, credenze, riti e comportamenti in un conglobante ordine del simbolico.

APPENDICE

*Ritus Regiae Camerae Summariae Regni Neapolis.
Goffredi de Gaeta Proemium*

Fonti: *Ritus*, cc. 1v-2r; ho confrontato il testo con il ms. cinquecentesco IV H 118 della Biblioteca Nazionale di Napoli (*Lectura seu declarationes U.I.D. Goffredi de Gaeta Presidentis et Locumtenentis Illustrissimi Magni Camerarii Regni Utriusque Siciliae, quas idem Auctor composuit ad relevandum Legentes a labore corrigendi et interpretandi Ritus Regiae Camerae Summariae*), che però rappresenta una tradizione testuale estremamente corrotta.

Nota: Sono stati numerati i capoversi e le frasi. Si è normalizzata la punteggiatura. Sono riportate in corsivo le citazioni, in grassetto i lunghi brani ripresi da Tommaso d'Aquino.

[I.1] *Licet faciendi studio plures libros nullus sit finis, frequensque meditatio, carnis afflictio, iuxta verba Concionantis in fine*¹, aliud tamen est declarare quam facere, certum est, dum declarando nihil novi fieri videtur, maxime cum ego Goffredus, peccatis meis exigentibus, circa Regiam Cameraam Summariae Regni Siciliae Apuliaeque multos annos consumpserim. [I.2] Unde vere assumere possum illud Satyrici in principio: *Semper ego auditor tantum, nunquam ne reponam vexatus toties rauci Thessaïdae Codri (sic)*²? [I.3] Mihique visum erat contra doctrinam nostri Salvatoris Iesu Christi facere, ut lucernam in domo pro utilitate constitutam communi sine mercede sub modio ponerem, non super candelabrum, ut luceat omnibus, qui in domo sunt³. [I.4] Inexplicabile enim est malum, lucernam ardentem doctrinamque Iesu Christi oleo Spiritus Sancti⁴ abscondere, aut extinguere. [I.5] Ad huius enim lumen indeficiens infinitae possunt accendi candelae, quibus adscribitur ad peccatum, si se abscondunt illo in tempore quo, fugientes mundum

¹ *Eccle 12*: «[...] faciendi plures libros nullus est finis, frequensque meditatio carnis afflictio est».

² Iuv., *Sat. I,1-2*: «Semper ego auditor tantum? numquamne reponam / vexatus totiens rauci Theseide Cordi?».

³ Il riferimento è a Mt 5,15: «neque accendunt lucernam et ponunt eam sub modio, sed super candelabrum, ut luceat omnibus, qui in domo sunt». In nome della *civilis sapientia*, ANDREA D'ISERNIA, *In usum feudorum*, c. 1^a, scriveva: «A Deo ergo doctus, non debet aliis scientiam occultare: immo sine invidia communicare et honestatem illius non abscondere».

⁴ L'espressione «Oleo Spiritus Sancti» rimanda a TOMMASO D'AQUINO, *In psalmos Davidis expositio*, Super Psalmo 44, n. 4: «Sed quomodo unxit? Non oleo visibili, quia *regnum ejus non est de hoc mundo*, Joan. 18: item non est functus sacerdotio materiali; et ideo non materiali oleo unctus, sed oleo spiritus sancti; et propterea dicit, *oleo laetitiae*. Et dicitur spiritus sanctus oleum: quia sicut oleum supereminet omnibus liquoribus, ita spiritus sanctus omnibus creaturis [...]».

atque peccatorum calamitatem ipsorum, refugium quaerunt negotiari. [I.6] Etenim ipsa veritas mandat non abscondi in terra talentum sibi commissum⁵, quibus hactenus, cum et Ritus et observantiae Regiae Camerae sint inter se perplexi et viderim male intelligi et practicari et ne abscondam Theoricam et Practicam quas circa hoc observari vidi, et obscuriores tramites relinquam, ut saltim posteris ex meo labore fructum relinquere valeam. [I.7] Ideo Ritus ipsos declarare disposui ut generaliter aliquando practicavi atque practicari sensi, in quibus aliquando erravi, et aliquos errare comperii; et ut finem loquendi faciamus, Deum timeamus, et mandata illius observemus. [I.8] *Hoc est enim omnis homo*, idest, ad hoc factus est omnis homo. [I.9] *Cuncta enim, quae fiunt, educet Deus in iudicium pro omni errato, sive bonum, sive malum*, iuxta verba eiusdem Concionantis in fine⁶. [I.10] Unde, et clementiam et misericordiam Altissimi invocamus ne in errorem incidamus, et si ex nostra fragilitate cadimus ipso porrigente manum resurgamus. [I.11] Ideo ad Institutum eiusdem gratiae confisi descendamus.

[II.1] Et primo circa materiam fiscalium exactionum, unam conclusionem ponamus, ut ea quae in causis fiscalibus fiunt, in dubio circa legem fiat interpretatio contra Fiscum⁷: quoniam in omni certamine iuxta Salust. *in bello Iugurthino, qui potentior est, quanvis iniuriam patiat, quia plus potest facere, videretur vincere*⁸, et si sint aliquando iura fiscalia pro Reipublicae Statu defendendo, non enim ille Maior inter natos mulierum damnat exactionem Principum fiscalem. [II.2] Interdum exigunt pro communi utilitate pecuniam, et Principibus mundi expedit Rempublicam in tranquillitate tueri, et pro eventuum varietate in provisionibus agendis Fiscum Regium semper decet esse locupletem velut fontem in se continentem originalis aquae abundantiam, quae diversis rivulis ad diversa loca derivatur.

[III.1] Sed hi, quibus est exigere constitutum nil amplius exigant, quam quod publica dictavit autoritas, nec suo consilio suasit Ioannes publicanis a Reipublicae exactione recedere, sed ipsam exercere secundum iustitiam constitutam⁹. [III.2] Indiget gubernatione Principum, et legum Constitutione mundus, ne malorum insurgat improbitas insurgensque praevaleat, ne succumbat innocentia non defensa, ne improbe perturbetur Civitas bene constituta, ne hominum mores impunita iniquitate procedant, ex quo sit opportunitas et exactio fiscalium rerum, dum tamen sit vera et iusta intentio et exactio exigentium ne publica exercentes officia profundantur ratione privati commodi. [III.3] De necessitate enim iustitiae tenentur subditi sua iura Principibus exhibere, **iuxta veritatis sententiam Matth. 18 vers.**

⁵ Fa riferimento alla parabola dei talenti: Mt 25,14-30.

⁶ Eccle 12,13-14: «Deum time et mandata eius observa hoc est enim omnis homo [14] et cuncta quae fiunt adducet Deus in iudicium pro omni errato sive bonum sive malum sit».

⁷ L'espressione *in dubio contra fiscum* è un celebre brocardo.

⁸ *Bellum Iugurthinum* 10: «Nam in omni certamine qui opulentior est, etiam si accipit iniuriam, tamen, quia plus potest, facere videtur».

⁹ Mt 21,32.

24 ibi: *Oblatus est ei unus, qui debebat ei decem millia talenta*¹⁰, et eiusdem 22. vers. 21. ibi: *Reddite ergo, quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo*¹¹; constituti enim sunt, quasi stipendio pro Principibus, iuxta illud Paul. ad Cor. c. 9. vers. 7: *Quis pascit Gregem et de lacte gregis non manducat*¹²? [III.4] Et ideo cum Principes nostri suo Regimine Deo ministrent et a Populo debent tributa suscipere, ut stipendium sui Ministerii, non autem quod hoc debeat sibi applicari pro praemio: proprium enim praemi est Principum laus et honor, ut dicit Philosophus 5. Eth¹³. [III.5] Quibus autem non sufficientia haec fiunt, Tyranni sunt¹⁴. [III.6] Est autem Princeps custos iusti, non autem iniusti, et inaequalis¹⁵; ipse vero siquidem iustus, non enim tribuit plus simpliciter boni ipsi, si non ad ipsum proportionale est, ideo aliter laborat, et propter hoc alienum aiunt esse bonam iustitiam, merces autem quaedam damna, hoc autem honor et gloria¹⁶, quibus autem non sufficientia haec, isti fiunt Tyranni. [III.7] Unde dominantium iusti, et paterni, iuxta Philos. ut supra. [III.8] Sed hoc non est intelligendum de laude humana solum, sed de laude et honore Divino, qui Principibus gubernantibus exhibetur, Sap. 6. vers. 22, *O Reges Populi, diligite Sapientiam*¹⁷: recipiunt enim tributa ad sui sustentationem; laborant enim Principes, et laborare debent ad omnium pacem. [III.9] Unde Paul. I ad Thimoth. cap. 2. ibi: *Obsecro igitur primum omnium fieri obsecrationes, orationes, postulationes, gratiarum actiones pro omnibus hominibus, pro Regibus, et omnibus, qui in sublimitate sunt, ut quietam et tranquillam vitam agamus*¹⁸; et

¹⁰ Mt 18,24.

¹¹ Mt 22,21.

¹² 1 Cor 9,7.

¹³ Il riferimento è ad ARISTOTELE, *Et. Nicom.* 5,6,11-34.

¹⁴ TOMMASO D' AQUINO, *Super Epistolam B. Pauli ad Romanos lectura*, Caput 13, Lectio 1, Super Rom., cap. 13 l. 1: «Dicuntur autem tributa, eo quod subditi dominis ea tribuunt. Secundo assignat rationem, dicens *ministri enim Dei sunt, in hoc ipsum*, id est, pro ipso, scilicet tributa recipiendo, *servientes*, scilicet Deo, et populo. Quasi dicat: unusquisque de suo ministerio vivere debet, secundum illud I Cor. IX, v. 7: *quis, pascit gregem et de lacte eius non edit?* Et ideo cum principes nostri suo regimine Deo ministrent, a populo debent tributa suscipere, quasi stipendia sui ministerii, non autem ita quod hoc debeant sibi computare pro praemio. Proprium enim praemium principis est laus et honor, ut philosophus dicit in V Ethic. Et cum hoc non sufficit, tyrannus fit».

¹⁵ Vedi anche TOMMASO D' AQUINO, *Summa Theologiae*, II^a-IIae, q. 58, a. 1 ad 5.

¹⁶ Vedi anche TOMMASO D' AQUINO, *De regno ad regem Cypri*, lib. 1 cap. 8: «Oportet igitur considerare, in qua re sit boni regis conveniens praemium. Quibusdam igitur visum est non esse aliud nisi honorem et gloriam, unde et Tullius in libro de republica definit principem civitatis esse alendum gloria; cuius rationem Aristoteles in Lib. Ethic. assignare videtur, quia princeps, cui non sufficit honor et gloria, consequenter tyrannus efficitur. Inest enim animis omnium, ut proprium bonum quaerant. Si ergo contentus non fuerit princeps gloria et honore, quaeret voluptates et divitias, et sic ad rapinas et subditorum iniurias convertetur».

¹⁷ Sap 6,22: «si ergo delectamini sedibus et stemmatibus reges populi diligite sapientiam ut in perpetuum regnetis».

¹⁸ 1 Tm 2,1-2.

Baruch cap. I vers. 11, ubi: *Et orare pro vita Nabuchodonosor Regis Babilonis, et pro vita Baltassar filii eius ut sint dies eorum, sicut dies Caeli super terram: Et ut det Dominus virtutem nobis et illuminet oculos nostros ut vivamus sub umbra Nabuchodonosor Regis Babylonis, et sub umbra Baldassar filii eius*¹⁹. [III.10] **Ab hoc tamen debito sunt liberi Clerici, qui quidem aequitatem naturalem habent. [III.11] Unde etiam apud Gentiles liberi erant a tributis illi, qui vacabant rebus divinis: legitur enim Gen. 47 vers. 22. quod Ioseph subiecerat Pharaoni totam Terram Aegypti, praeter Terram Sacerdotum quae a Rege tradita fuerat eis, quibus et statuta cibaria ex horreis publicis praebebantur**²⁰; **et dicitur ibi, quod universa Terra Sacerdotali, quae libera ab hac contributione fuit; hoc autem omnino aequum est; quia sicut Reges sublimitatem habent de bono publico in temporalibus, ita Ministri Dei, in spiritualibus ministrantes, recompensantur, Regesque pro parte eorum laborant.**

[IV.1] **Verumtamen, licet debita sint tributa Principibus, quasi laboris stipendium, tamen attendant ipsi, ne dupliciter peccent accipiendo. [IV.2] Primo quidem si utilitatem Populi non procurent, sed solum ad eripiendum eorum bona intendant, unde dicitur Ezechiel. 34 vers. 3²¹: *Lac comedebatis, et lanis operiebamini et quod crassum erat occidebatis gregem autem meum non pascebatis*; peccare enim et alio modo possunt ex hoc quod violenter eripiunt bona subditorum contra statutam Dei legem quae est quasi quoddam pactum inter Regem et Populum ut supra populi facultatem non uteretur. [IV.3] Unde Matth. 3. legitur: *Audite, Principes Iacob et Duces domus Israel, et postea subditur: qui violenter tollitis pelles eorum desuper eos, et carnes eorum desuper ossibus eorum***²², habentur enim haec ad Romanos 13²³ et maxime secundum Beatum

¹⁹ Bar 1,11-12.

²⁰ Il riferimento è alla politica agraria di Giuseppe: Gen 47,20-22.

²¹ Ez 34, 3.

²² L'ultima citazione è da Mi 3,1-2 (non Mt). Tutto il brano in grassetto riprende TOMMASO D' AQUINO, *Super Epistolam B. Pauli ad Romanos lectura*, Caput 13, Lectio 1, Super Rom., cap. 13 l. 1: «Sed hoc non est intelligendum de laude humana solum vel honore, quia tale praemium esset vanum, sed de laude et honore divino, qui principibus bene gubernantibus exhibetur. Sap. VI, 22: *o reges populi, diligite sapientiam, ut in perpetuum regnetis*. Huiusmodi autem tributa recipiunt ad sustentationem, laborant autem principes ad omnium pacem. Unde dicitur I Tim. II, 1 s.: *obsecro primum omnium fieri obsecrationes pro regibus, et omnibus qui in sublimitate sunt constituti, ut quietam ac tranquillam vitam agamus*. Baruch I, 11 s.: *orate pro vita Nabuchodonosor regis Babylonis, ut vivamus sub umbra eius*. Ab hoc tamen debito liberi sunt clerici ex privilegio principum, quod quidem aequitatem naturalem habet. Unde etiam apud gentiles liberi erant a tributis illi qui vacabant rebus divinis. Legitur enim Gen. XLVII, v. 20-22, quod Ioseph subiecit Pharaoni totam terram Aegypti praeter terram sacerdotum, quae a rege tradita fuerat eis, quibus et statuta cibaria ex horreis publicis praebebantur. Et infra dicitur quod in universa terra Aegypti, quinta pars solvitur absque terra sacerdotali, quae libera erat ab hac conditione. Hoc autem ideo aequum est, quia sicut reges sollicitudinem habent de bono publico in bonis temporalibus, ita ministri Dei in spiritualibus, et sic per hoc quod Deo in spiritualibus ministrant, recompensant regi quod pro eorum pace laborat. Sed attendendum est: cum tributa

Thomam de Aquino. [IV.4] Nam secundum eum Principes, qui haec non attendunt, iram Dei expectant, cum non principaliter ad sui utilitatem constituti sint, sed ad populorum utilitatem, iuxta praeallegatam Philosophi auctoritatem, propter quae attendant Principes ad ea quae habentur Sapient. 6. a vers. 1, ibi: *Audite ergo, Reges, et intelligite, discite, Iudices finium Terrae; praebete aures vos, qui continetis multitudines, et placetis vobis in turbis nationum: quoniam data est a Domino potestas vobis et virtus ab Altissimo, qui interrogabit opera vestra, et cogitationes scrutabitur: quoniam cum essetis Ministri Regni illius, non recte iudicastis nec custodistis legem iustitiae, neque secundum voluntatem Dei ambulastis.* [IV.5] *Horrende et cito apparebit vobis: quoniam iudicium durissimum his, qui praesunt, fiet exiguo enim conceditur misericordia; potentes autem potenter tormenta patientur: non enim subtrahet personam cuiusquam Deus, nec verebitur magnitudinem cuiusquam: quoniam pusillum, et magnum ipse fecit et aequaliter cura est illi de omnibus.* [IV.6] *Fortioribus autem fortior instat cruciatio. Ad vos ergo, Reges, sunt hi sermones mei, ut discatis sapientiam, et non excidatis*²⁴. [IV.7] Si enim iura fiscalia habere cupitis, curam populi, et utilitatem non amittatis; si enim potestas condendi leges a Deo tribuitur, attendite ad iustas, et non damnosas leges, quidnam in moribus hominum damnosius inveniri potest, quam iniquitatem firmari per leges? [IV.8] Nam quis rector fasces portabit regiminis, si secundum leges iniquas sentiet in subiectos? [IV.9] Unde Respublica sumet augmentum? [IV.10] Aucta quomodo stabit si ex iniquis legibus Praesidentium erit prolata censura? [IV.11] Si exorbitatio ex legibus est exorbitans quomodo reducetur ad aequum? [IV.12] Unde vagi hominum mores fient omnino, auctoritatem habebit iniquitas;

dicat regibus esse debita quasi laboris stipendium, dupliciter peccare possunt principes accipiendo tributa. Primo quidem si utilitatem populi non procurent sed solum ad diripiendum eorum bona intendant. Unde dicitur Ez. XXXIV, 3: *lac comedebatis et lanis operiebamini, et quod crassum erat, occidebatis, gregem autem meum non pascebatis.* Alio modo ex eo quod violenter diripiunt supra statutam legem, quae est quasi quoddam pactum inter regem et populum, et supra populi facultatem. Unde dicitur Mich. III, 1: *audite principes Iacob, et duces domus Israel.* Et postea subdit: *qui violenter tollitis pelles eorum desuper eis, et carnes eorum desuper ossibus eorum.* Deinde cum dicit *reddite ergo*, etc., monet ad reddendum praedictum subiectionis signum. Et primo quidem in generali, dicens: ex quo tributum debetur principibus, tamquam Dei ministris, *reddite ergo omnibus debita*.

²³ IRm 13.

²⁴ Sap 6,2-10: «audite ergo reges et intellegite discite iudices finium terrae [6,3] praebete aures vos qui continetis multitudines et placetis vobis in turbis nationum [6,4] quoniam data est a Domino potestas vobis et virtus ab Altissimo qui interrogabit opera vestra et cogitationes scrutabitur [6,5] quoniam cum essetis ministri regni illius non recte iudicastis neque custodistis legem iustitiae neque secundum voluntatem Dei ambulastis [6,6] horrende et cito apparebit vobis quoniam iudicium durissimum in his qui praesunt fiet [6,7] exiguo enim conceditur misericordia potentes autem potenter tormenta patientur [6,8] non enim subtrahet personam cuiusquam Dominus nec reverebitur magnitudinem cuiusquam quoniam pusillum et magnum ipse fecit et aequaliter cura est illi pro omnibus [6,9] fortioribus autem fortior instat cruciatio [6,10] ad vos ergo reges sunt hi sermones mei ut discatis sapientiam et non excidatis».

nunquam erit aequa retributio meritorum, malus male erit; deplorabit damna, et exilia, iustus, innocens discriminibus subiacebit. [IV.13] Confusa erit humana conditio: ad vitia omnis proclivis erit, ad virtutes nemo inclinabit, nullus adiutor erit pauperum, ubique multitudo grassantium; ab eis hominibus iustitia, et iudicium procul erunt; oppressi clamare non poterunt, vim patientur sufferre humiles; inquirentes pacem improbe vexabuntur, viduae et pupillorum substantia in direptionem erit; quamobrem per Isai. 10. Dominus ait: *Vae, qui condunt leges iniquas: et scribentes iniustitiam scripserunt; ut opprimerent in iudicio pauperes, et vim facerent causae humilium populi mei: ut essent vidua praeda eorum, et pupillos diriperent: Quid facietis in die visitationis et calamitatis de longe venientis? Ad cuius confugietis auxilium? Et ubi derelinquetis gloriam vestram*²⁵? [IV.14] Et eos contra quos per Prophetam Dominus loquebatur futuros scilicet arguebat, non enim Dominus Reges Principes condemnat, sed male regimine utentes et ad sui propriam utilitatem non populi intendentes: laudandi maxime sunt in quibus timor Dei est iuxta illud Iob cap. 36 a vers. 5. *Deus potentes non abiicit cum ipse sit potens, sed non salvat impios et iudicium pauperibus tribuit*²⁶.

²⁵ Is 10,1-3: «vae qui condunt leges iniquas et scribentes iniustitiam scripserunt [10,2] ut opprimerent in iudicio pauperes et vim facerent causae humilium populi mei ut essent viduae praeda eorum et pupillos diriperent [10,3] quid facietis in die visitationis et calamitatis de longe venientis ad cuius fugietis auxilium et ubi derelinquetis gloriam vestram».

²⁶ Iob 36,5-6: «Deus potentes non abiicit, cum et ipse sit potens [36,6] Sed non salvat impios, et iudicium pauperibus tribuit».

BIBLIOGRAFIA

- ABBÀ G., *Lex et virtus. Studi sull'evoluzione della dottrina morale di Tommaso d'Aquino*, Roma 1983.
- ABBATE F., *La scultura napoletana del Cinquecento*, Roma 1992.
- ABULAFIA D., *Le due Italie. Relazioni economiche fra il Regno normanno di Sicilia e i comuni settentrionali*, Napoli 1991 (trad. it. dell'ed. di Cambridge 1977).
- ACCURSIO F., *Glossa ordinaria*, in *Pandectarum seu Digestum vetus iuris ciuilis, tomus primus [-tertius]. ... Commentariis Accursij, et multorum insuper aliorum iurisconsultorum tam veterum, quàm neotericorum, praecipue autem Antonii Persii philosophiae, et V.I.D. scholijs, atque obseruationibus illustratus. - Editio postrema*, Venetiis 1591.
- ACCURSIO F., *Glossa ordinaria in Inst.*, in *Corpus Iuris Civilis*, Tomus V, Lugduni 1627.
- ADAMI F. E., *L'insegnamento del diritto canonico nello Studio di Ferrara tra il XV e il XVI secolo*, in «Annali di Storia delle Università italiane», 8 (2004), pp. 37-60.
- AGOSTINO [Ps.], *Sermones suppositii de scripturis*, LXXXVI, in MIGNE J.-P. (a cura di), *Patrologia Latina*, vol. XXXIX, Paris 1846, coll. 1911-1913.
- ALBANESE G., *Lo spazio della gloria. Il condottiero nel "De viris illustribus" di Facio e nella trattatistica dell'Umanesimo*, in DEL TREPPO (a cura di), *Condottieri*, pp. 93-123.
- ALCIATO A., *Emblemata*, Lugduni 1566.
- ALESSIO G. C., *L'"ars dictaminis" nel Quattrocento italiano: eclissi o persistenza?*, in «Rhetorica», 19 (2001), pp. 155-173.
- ALESSIO G. C., *La trattatistica*, in BRIOSCHI F. - DI GIROLAMO C. (a cura di), *Manuale di letteratura italiana. Storia per generi e problemi*, vol. I, Torino 1993, pp. 881-939.
- AMMIRATO S., *Delle famiglie nobili napoletane*, Firenze 1580.
- ANDREA D'ISERNIA, *In usus feudorum Commentaria*, Neapoli 1571.
- ANDREA D'ISERNIA, *Peregrina Lectura super Constitutionibus et glossis Regni Siciliae, in Constitutionum Regni Siciliarum libri III cum Commentariis Veterum Jurisconsultorum*, Neapoli 1773.
- ASPRENO GALANTE G., *Guida sacra della città di Napoli*, a cura di N. SPINOSA, Napoli 1985.
- AZZONE, *Summa Azonis, locuples iuris etc.*, Venetiis 1584.
- BALDO DEGLI UBALDI, *Commentaria in Codicis*, voll. I-III, Venetiis, 1572.
- BALDO DEGLI UBALDI, *Commentaria in primam Digesti Veteris Partem*, Venetiis 1572.

- BALDO DEGLI UBALDI, *Consilia*, voll. I-III, Venetiis 1580.
- BALDO DEGLI UBALDI, *In Decretalium Volumen Commentaria*, Venetiis 1580.
- BARTOLO DA SASSOFERRATO, *In tres Codicis Libros Commentaria*, Augustae Taurinorum 1574.
- BEVIR M., *The Logic of the History of Ideas*, Cambridge 1999.
- BEZEMER K., *The Law School of Orleans as School of Public Administration*, in «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis», 66/4 (1998), pp. 247-277.
- BLYTHE J. M., *Ideal Government and the Mixed Constitution in the Middle Ages*, Princeton 1992.
- BLYTHE J. M., *The Mixed Constitution and the Distinction between Regal and Political Power in the Work of Thomas Aquinas*, in «Journal of the History of Ideas», 47/4 (Oct.-Dec., 1986), pp. 547-565.
- BOLOGNA F., *Colantonio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma 1982, vol. XXVI, pp. 697-701.
- BOLOGNA F., *La cultura pittorica di Napoli nei decenni aragonesi, con uno sguardo ai problemi dell'Arco trionfale di Alfonso*, in *Storia e civiltà della Campania. Il Rinascimento e l'Età Barocca*, Napoli 1993, pp. 65-90.
- BORGOLTE M.-FONSECA C.D.-HOUBEN H. (a cura di), *Memoria. Ricordare e dimenticare nella cultura del Medioevo*, Bologna-Berlin 2005 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Contributii, 15).
- BORTOLUCCI G., *La Hereditas come Universitas. Il dogma della successione nella personalità giuridica del defunto*, in *Atti del congresso internazionale di diritto romano*, vol. I, Pavia 1934, pp. 431-448.
- BOYER J.-P., *Le droit civil entre Studium et cour de Naples*, in BOYER J.-P. - MAILLOU A. -VERDON L. (a cura di), *La justice temporelle dans les territoires angevins aux XIII^e et XIV^e siècles: théories et pratiques*, Roma 2005, pp. 47-82.
- BRUZELIUS C., *Le pietre di Napoli. L'architettura religiosa nell'Italia angioina, 1266-1343*, Roma 2005 (trad. it. dell'orig. New Haven and London, 2004).
- CAGLIOTI F., *Benedetto da Maiano a Philadelphia: un terzo spiritello per l'altare Correale a Napoli*, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», serie IV, 2000 (Quaderni 1-2: *Giornate di studio in ricordo di Giovanni Previtali*), pp. 117-134.
- CAGLIOTI F., *La scultura del Quattrocento e dei primi decenni del Cinquecento*, in VALTIERI S. (a cura di), *Storia della Calabria nel Rinascimento. Le arti nella storia*, Roma 2002, pp. 977-1042.
- CAPYCI LATRO H., *Consultationum juris selectarum*, Coloniae Allobrogorum 1728.

- CARACCILO T., *De Ioanne Baptista Spinello Cariatis comite ad Ferdinandum filium*, in CARACCILO T., *Opuscoli storici*, pp. 43-70.
- CARACCILO T., *Nobilitatis Neapolitanae Defensio*, in CARACCILO T., *Opuscoli storici*, pp. 141-148.
- CARACCILO T., *Opuscoli storici editi e inediti*, a cura di R. PALADINO, Bologna 1935 (RIS², t. XXII/1).
- CARACCILO T., *Vita Serzannis Caraccioli*, in CARACCILO T., *Opuscoli storici*, pp. 21-40.
- CARAFÀ D., *I doveri del principe*, in CARAFÀ D., *Memoriali*, pp. 97-209.
- CARAFÀ D., *Memoriale ad Alfonso d'Aragona duca di Calabria primogenito del re Ferdinando per lo viaggio nella marca d'Ancona*, in CARAFÀ D., *Memoriali*, pp. 43-67.
- CARAFÀ D., *Memoriali*, edizione critica a cura di F. PETRUCCI NARDELLI, Roma 1988.
- CATALANI L., *Le chiese di Napoli. Descrizione storica ed artistica*, Napoli 1845.
- CATTIN Y., *L'anthropologie politique de Thomas d'Aquin*, Paris 2001.
- CAUSA R., *Contributi alla conoscenza della scultura del '400 a Napoli*, in BOLOGNA F. -CAUSA R. (a cura di), *Sculture lignee nella Campania. Catalogo della mostra*, Napoli 1950, pp. 105-121.
- CELANO C., *Delle notizie del bello, dell'antico, e del curioso della città di Napoli, per gli signori forastieri, raccolte dal canonico Carlo Celano napoletano; divise in dieci giornate... con aggiunzioni di G.B. Chiarini*, voll. I-VI, *Introduzione* di P. MACRY, Napoli 2000 (rist. an. dell'ed. Napoli 1856-1860).
- CESSI R., *Storia della Repubblica di Venezia*, Messina 1944.
- CHEVALIER J.-GHEERBRANT A., *Dizionario dei simboli*, voll. I-II, Milano 2002⁵.
- CINO DA PISTOIA, *Commentarium in Codicem et Digestum vetus*, Torino 1964 (rist. an. dell'ed. Francofurti 1578).
- CLARK E.CH., *English Academical Costume* (1893), ora in FRANKLYN CH.A.H., *Academical Dress from the Middle Ages to the Present day, including Lanbeth Degrees*, Lewes 1970, pp. 11-47.
- Constitutionum Regni Siciliarum libri III*, sumptibus Antonii CERVONII, Neapoli 1773.
- CONTE E., *Diritto romano e fiscalità imperiale nel XII secolo*, in «Buletino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 106/1 (2004), pp. 169-198.
- CONTE E., *"Ego quidem mundi dominus". Ancora su Federico Barbarossa e il diritto giustiniano*, in GATTO L.-SUPINO MARTINI P. (a cura di), *Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi*, Firenze 2002, pp. 135-148.

- CONTE E., *Un Sermo pro petendo insigniis al tempo di Azzone e Begarotto*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 70 (1987), pp. 71-86.
- CORRAO P., *Governare un regno. Potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, Napoli 1991.
- CORTESE E., *Lo Studio di Napoli e la scienza giuridica dei tempi aragonesi*, in SANTORO M. (a cura di), *Le carte aragonesi*. Atti del convegno (Ravello, 3-4 ottobre 2002), Roma 2004, pp. 3-30.
- COSENZA G., *La chiesa e il convento di San Pietro Martire*, in «Napoli nobilissima», 8 (1899), pp. 135-138, 154-157, 171-173, 187-191; 9 (1900), pp. 22-27, 58-63, 88-93, 104-109, 136-139.
- COSTA P., *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale*, Milano 1969.
- COTTA S., *Il concetto di legge nella «Summa Theologiae» di S. Tommaso d'Aquino*, Torino 1955.
- CRACCO F., *Venezia nel Medioevo. Dal secolo XI al secolo XIV*, Torino 1986.
- DE FREDE C., *Studenti e uomini di leggi a Napoli nel Rinascimento. Contributo alla storia della borghesia intellettuale nel Mezzogiorno*, Napoli 1957.
- DE GRASSI A., *Oratio panigerica dicta Domino Alfonso*, a cura di F. DELLE DONNE, Roma 2006 (Istituto storico italiano per il Medioevo. Fonti per la storia dell'Italia medievale, 27).
- DE LELLIS C., *Famiglie nobili del Regno di Napoli*, Bologna 1968 (rist. an. dell'ed. di Napoli 1663).
- DELLA MORTE G. (NOTAR GIACOMO), *Cronaca di Napoli*, a cura di P. GARZILLI, Bologna 1980 (rist. an. dell'ed. di Napoli 1845).
- DELLE DONNE F., *Epistolografia medievale ed epistolografia umanistica. Riflessioni in margine al manoscritto V F 37 della Biblioteca Nazionale di Napoli*, in *Parrhasiana II*. Atti della seconda giornata sui "Manoscritti medievali e umanistici della Biblioteca Nazionale di Napoli" (Napoli, 20-21 ottobre 2000), Napoli 2002, pp. 37-51.
- DELLE DONNE R., *Nel 'vortice infinito delle storicizzazioni'. Otto Gerhard Oexle, Adalberone di Laon e la 'scienza storica della cultura'*, in ROSSETTI – VITOLO (a cura di), *Medioevo*, vol. II, pp. 235-281.
- DELLE DONNE R., *Nachwort*, in A. BOUREAU, *Ernst Kantorowicz. Geschichten eines Historikers*, Stuttgart 1992, pp. 151-73.
- DEL TREPPO M., *Aspetti dell'attività bancaria a Napoli nel '400*, in *Aspetti della vita economica medievale*,. Atti del Convegno di Studi nel X Anniversario della morte di Federigo Melis (Firenze-Pisa-Prato, 10-14 marzo 1984), Firenze 1985, pp. 557-601.

- DEL TREPPO M. (a cura di), *Condottieri e uomini d'arme nell'Italia del Rinascimento*, Napoli 2001 (Europa mediterranea. Quaderni, 18).
- DEL TREPPO M., *Il re e il banchiere. Strumenti e processi di razionalizzazione dello stato aragonese*, in ROSSETTI G. (a cura di), *Spazio, società, potere nell'Italia dei Comuni*, Napoli 1986 (Europa mediterranea. Quaderni, 1), pp. 229-304.
- DEL TREPPO M., *Il regno aragonese*, in ROMEO R. - GALASSO G. (a cura di), *Storia del Mezzogiorno*, vol. IV/1, Roma 1986, pp. 88-201.
- D'ENGENIO CARACCIOLLO C., *Napoli Sacra: ove oltre le vere origini e fundationi di tutte le chiese ... si tratta di tutti i corpi e le reliquie di Santi e Beati ...; Con due trattati brevi, uno de' cimiteri e l'altro dell'ordini di cavalieri ...*, Napoli 1623.
- DE TRITTHEHEM I., *Liber de Scriptoribus Ecclesiasticis*, Basileae 1494.
- DI GAETA G., *Di Gaeta genealogia, ovvero Aggiornamenti generazionali dell'ultima genealogia ufficiale (11.-20. sec.) della famiglia Di Gaeta*, Livorno 1997.
- ERCOLE F., *Da Bartolo all'Altusio. Saggi sulla storia del pensiero pubblicistico del Rinascimento italiano*, Firenze 1932.
- ESCHMANN I. TH., *A Thomistic Glossary on the Principle of the Preëminence of a Common Good*, in «Medieval Studies», 5 (1943), pp. 123-165.
- FARAGLIA N. F., *La tomba di ser Gianni Caracciolo in S. Giovanni a Carbonara*, in «Napoli Nobilissima», 8 (1899), pp. 20-23.
- FENIELLO A., *Mercanzie e cariche pubbliche: la fortuna dei d'Afflitto, uomini d'affari napoletani del XV secolo*, in CASALE B. - FENIELLO A. - LEONE A., *Il commercio a Napoli e nell'Italia meridionale nel XV secolo. Fonti e problemi*, Napoli 2003, pp. 15-88.
- FERRAÙ G., *Il tessitore di Antequera. Storiografia umanistica meridionale*, Roma 2001.
- FIGLIUOLO B., *La "pietas" del condottiero: il pellegrinaggio di Roberto Sanseverino in Terrasanta (30 aprile 1458-19 gennaio 1459)*, in DEL TREPPO (a cura di), *Condottieri*, pp. 243-278.
- FILANGIERI G., *Documenti per la storia, le arti e le industrie delle provincie napoletane*, voll. I-VI, a cura di N. BARRELLA, Napoli 2002 (rist. an. dell'edizione Napoli 1883-1891).
- FRIEDBERG E. (a cura di), *Corpus Iuris Canonici*, Lipsia, 1879.
- FRIZZONI G., *Arte italiana del Rinascimento. Saggi critici*, Milano 1891.
- GALASSO G., *Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494)*, Torino 1997 (Storia d'Italia, vol. XV).
- GAMBERINI A., *Lo stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali*, Milano 2005.

- GAMS P. B., *Series episcoporum ecclesiae catholicae*, Graz 1957.
- GIERKE O. VON, *Das deutsche Genossenschaftsrecht*, voll. I-IV, Darmstadt 1954 (rist. an. dell'ed. Berlin 1868-1881).
- GIUSTINIANI L., *Memorie storiche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, Napoli 1787.
- GREEN H., *Andrea Alciato and the Books of Emblems*, London 1872.
- GRELLE IUSCO A. (a cura di), *Arte in Basilicata. Rinvenimenti e restauri*, Roma 1981.
- GROSSI P., *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 2000⁶.
- HENRICUS DE BRACON, *De Legibus et Consuetudinibus Angliae*, ed. by G. WOODBINE, New Haven 1915-42.
- HERKLOTZ I., «Sepulcra» e «Monumenta» del Medioevo. *Studi sull'arte sepolcrale in Italia*, Napoli 2001 (ried. di Roma 1985).
- INTORCIA G., *Magistrature del Regno di Napoli. Analisi prosopografica. Secoli XVI-XVII*, Napoli 1987.
- ISNENGI M., *I luoghi della memoria: strutture ed eventi dell'Italia unita*, Roma-Bari 1997.
- KANTOROWICZ E. H., *Christus-Fiscus*, in *Synopsis. Festgabe für Alfred Weber*, Heidelberg 1948, pp. 223-235.
- KANTOROWICZ E. H., *I due corpi del Re*, Torino 1989 (trad. it. dell'ed. Princeton 1957).
- KANTOROWICZ E. H., *Inalienability: a Note on Canonical Practice and the English Coronation Oath in the Thirteenth Century*, in «Speculum», 29 (1954), pp. 488-502.
- KANTOROWICZ H., *The Poetical Sermon of a Medieval Jurist: Placentinus and His 'Sermo de Legibus'*, in «Journal of the Warburg Institute», 2/1 (1938), pp. 22-41.
- KERN F., *Gottesgnadentum und Widerstandsrecht im frühen Mittelalter*, Leipzig 1914.
- KRISTELLER P. O., *Humanism and scholasticism in the italian Renaissance*, in «Byzantion», 17 (1944-45), pp. 346-74, ora in KRISTELLER P.O., *Renaissance thought and its sources*, New York 1979, pp. 85-105 e 272-87.
- LATTUADA R., *Andrea Falcone, scultore a Napoli tra classicismo e barocco*, in ABBATE F. (a cura di), *La scultura del Seicento a Napoli*, Torino 1997, pp. 169-204.
- LE GOFF J., *Storia e memoria*, Torino 1982.
- LEONE A. (a cura di), *Il giornale del Banco Strozzi di Napoli (1473)*, Napoli 1981.
- LEONE A., *Mezzogiorno e Mediterraneo. Credito e Mercato internazionale nel secolo XV*, Napoli 1988.
- LEONE A., *Ricerche sull'economia meridionale dei secoli XIII-XV. Saggi e note critiche*, Napoli 1994.

- LEONE DE CASTRIS P. (a cura di), *Quattrocento aragonese. La pittura a Napoli al tempo di Alfonso e Ferrante d'Aragona*, Napoli 1997.
- LEPPIEN H. R., *Die neapolitanische Skulptur des späteren Quattrocento*, Phil. Diss., Tübingen 1962.
- LEWIS E., *Organic Tendencies in Medieval Political Thought*, in «American Political Science Review», 32 (1938), pp. 849-867.
- LUCA DA PENNE, *Commentaria in Tres Libros*, Lugduni 1582.
- LUZZATTO G., *I Prestiti della Repubblica di Venezia (sec. XIII-XV). Introduzione storica e documenti*, Padova 1929.
- MAFFEI D., *La donazione di Costantino nei giuristi medievali*, Milano 1964.
- MANDT H., *Tyrannie, Despotie*, in O. BRUNNER-W. CONZE-R. KOSELLECK (a cura di), *Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland*, Stuttgart 1990, Bd. 6, pp. 651-706.
- MARINO DA CARAMANICO, *Commentarius*, in *Constitutionum Regni Siciliarum libri III cum Commentariis Veterum Jurisconsultorum*, Neapoli 1773.
- MATTEO D'AFFLITTO, *In utriusque Siciliae Neapolisque Sanctiones et Constitutiones novissima Praelectio*, Lugduni 1556.
- MAZZELLA S., *Descrittione del Regno di Napoli* (1586), Napoli 1601.
- MEIJERS E. M., *Usucapione e prescrizione contro lo Stato*, in *Scritti per la beatificazione di Contardo Ferrini*, Milano 1949, vol. IV, pp. 202-217, ora anche in MEIJERS E.M., *Études d'histoire du droit*, vol. IV, Leyden 1966, pp. 157-164.
- MICHALSKY T., «*Coniuges in vita concordissimos ne mors quidem ipsa disiunxit*». Zur Rolle der Frau im genealogischen System neapolitanischer Sepulkralplastik, in «Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft», 32 (2005), pp. 73-91.
- MICHALSKY T., *La memoria messa in scena. Sulla funzione e il significato dei sediali nei monumenti sepolcrali napoletani attorno al 1500*, in S. ROMANO - N. BOCK (a cura di), *Le chiese di San Lorenzo e San Domenico. Gli ordini mendicanti a Napoli*, Napoli 2005.
- MICHALSKY T., *Memoria und Repräsentation. Die Grabmäler des Königshauses Anjou in Italien*, Göttingen 2000.
- MICHALSKY T., *Schichten der Erinnerung. Tradition, Innovation und «Aemulatio» in der neapolitanischen Sepulkralplastik*, in BORGOLTE - FONSECA - HOUBEN (a cura di), *Memoria*, pp. 99-131.
- MILLAR F., *The Fiscus in the First Two Centuries*, in «The Journal of Roman Studies», 53/1-2 (1963), pp. 29-42.
- MOMMSEN TH.-KRÜGER P. (a cura di), *Corpus Iuris Civilis*, voll. I-III, Berolini 1877.

- MONTI G. M., *Sul testo dei "Riti della Magna Curia dei Maestri Razionali" e su Andrea d'Isernia*, ora in MONTI G. M., *Dal secolo sesto al decimoquinto*, Bari 1929, pp. 255-278.
- MONTI G. M., *L'età angioina*, in *Storia dell'Università di Napoli, scritta da Francesco Torraca, Gennaro Maria Monti, Riccardo Filangieri di Candida, Nino Cortese, Michelangelo Schipa, Alfredo Zazo, Luigi Russo*, Napoli 1924, pp. 19-150.
- MUTO G., *I trattati napoletani cinquecenteschi in tema di nobiltà*, in DE BENEDICTIS A. (a cura di), *Sapere e/è potere. Discipline, Dispute e Professioni nell'Università Medievale e Moderna. Il caso bolognese a confronto*, Bologna 1990, pp. 321-343.
- NORA P. (a cura di), *Les lieux de mémoire*, voll. I-III, Paris 1986-1992.
- OEXLE O. G., *Die Gegenwart der Lebenden und der Toten. Gedanken über Memoria*, in SCHMID (a cura di), *Gedächtnis*, pp. 74-107.
- OEXLE O. G., *Die Gegenwart der Toten*, in BRAET H. - VERBEKE W. (a cura di), *Death in the Middle Ages*, Leuven 1983 (*Mediaevalia Lovanensia*, S. I, St. 9), pp. 19-77.
- OEXLE O. G., *Memoria als Kultur*, in OEXLE O.G. (a cura di), *Memoria als Kultur*, Göttingen 1995 (*Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte*, 121), pp. 9-78.
- OEXLE O. G., *Memoria und Memorialbild*, in SCHMID-WOLLASCH (a cura di), *Memoria*, pp. 384-440.
- PALONEN K., *Die Entzauberung Der Begriffe. Das Umschreiben der Politischen Begriffe bei Quentin Skinner und Reinhart Koselleck*, Münster 2003.
- PANE R., *Il Rinascimento nell'Italia meridionale*, voll. I-II, Milano 1975-1977.
- PAROTTO G., *Iustus Ordo. Secolarizzazione della ragione e sacralizzazione del principe nella Seconda Scolastica*, Napoli 1993.
- PEREGRINO M. A., *De privilegiis et iuribus fisci libri octo*, Venetiis 1611.
- PETRALIA G., *Banchieri e famiglie mercantili nel Mediterraneo aragonese. L'emigrazione dei pisani in Sicilia nel Quattrocento*, Pisa 1989.
- PETRALIA G., «Stato» e «moderno» in Italia e nel Rinascimento, in «Storica», 8 (1997), pp. 7-48.
- PIACENTINO, *In summam Institutionum... nunc primum in lucem aediti libri IV*, Moguntiae 1535.
- PONTANO G., *De obedientia libri V*, in PONTANO G., *Opera omnia soluta oratione composita*, Venezia 1518, vol. I, cc. 1^r- 48^v.
- PONTANO G., *De Principe*, a cura di G.M. CAPPELLI, Roma 2003 (Testi e documenti di letteratura e di lingua, XXII).
- PÖSCHL A., *Kirchengutsveräußerungen und das kirchliche Veräußerungen im früheren Mittelalter*, in «Archiv für katholisches Kirchenrecht», 105 (1925), pp. 3-96, 349-448.

- POST G., *Studies in Medieval Legal Thought*, Princeton 1964.
- QUAGLIONI D., *Civilis sapientia. Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra Medioevo ed età moderna*, Rimini 1989.
- RIESENBERG P. N., *Inalienability of Sovereignty in Medieval Political Thought*, New York 1956.
- Ritus Regiae Camerae Summariae Regni Neapolis, Nunc primum in lucem editi, cum lectura, seu declarationibus Goffredi de Gaeta [...] cum additionibus Caesaris Nicolai Pisani [...]*, Neapoli 1689.
- ROLFS W., *Der Stil Peter Martins von Mailand*, in «Monatshefte für Kunstwissenschaft», 1 (1908), pp. 303-305.
- ROSSETTI G.-VITOLO G. (a cura di), *Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo. Studi in onore di Mario Del Treppo*, voll. I-II, Napoli 2000 (Europa mediterranea. Quaderni, 12-13).
- ROTELLI E.-SCHIERA P. (a cura di), *Lo Stato moderno*, voll. I-III, Bologna 1971-1973.
- RYDER A., *The Kingdom of Naples under Alfonso the Magnanimous: The Making of a Modern State*, Oxford 1975.
- SAENGER P., *Burgundy and the Inalienability of Appanages in the Reign of Louis XI*, in «French Historical Studies», 10/1 (Spring 1977), pp. 1-26.
- SANTORO M., *Tristano Caracciolo e la cultura napoletana della Rinascenza*, Napoli 1957.
- SCARPA C., *Ca' Contarini dalle Figure a San Samuele: un progetto a più mani*, in «Annali di architettura. Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza», 17 (2005), pp. 69-92.
- SCHIERA P., *Il 'Bonum commune' fra corpi e disciplina: alle radici della politica nel medioevo*, in «Democrazia e diritto», 31/5-6 (1991), pp. 29-51.
- SCHIERA P., *Legittimità, disciplina, istituzioni: tre presupposti per la nascita dello Stato moderno*, in CHITTOLINI G. - MOLHO A. - SCHIERA P., *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, Bologna 1994, pp. 17-48.
- SCHIERA P., *Specchi della politica. Disciplina, melancolia, socialità nell'Occidente moderno*, Bologna 1999.
- SCHMID K. (a cura di), *Gedächtnis, das Gemeinschaft stiftet*, München-Zürich 1985.
- SCHMID K.-WOLLASCH J. (a cura di), *Memoria. Der geschichtliche Zeugniswert des liturgischen Gedenkens im Mittelalter*, München 1984 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 48).
- SERRA L., *Due scultori fiorentini del '400 a Napoli*, in «Napoli Nobilissima», 14 (1905), pp. 181-185.

- SIRACUSA R., *L'actio de universitate nell'ambito della concezione romana dell'hereditas come universitas*, in «Studia et Documenta Historiae et Iuris», 66 (2000), pp. 119-146.
- SKINNER Q., *The Vocabulary of Renaissance Republicanism*, in A. BROWN (a cura di), *Language and Images of Renaissance Italy*, Oxford 1995, pp. 87-110.
- SPINOSA N. (a cura di), *Napoli Sacra. Guida alle chiese della città*, Napoli 1994.
- SRICCHIA SANTORO F., *Antonello e l'Europa*, Milano 1986.
- STORTI F., «*La più bella guerra del mondo*». *La partecipazione delle popolazioni alla guerra di successione napoletana (1459-1464)*, in ROSSETTI – VITOLO (a cura di), *Medioevo*, vol. I, pp. 325-346.
- STÜRNER W. (a cura di), *Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien*, Hannover 1996 (MGH, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, II supplementum).
- TOPPI N., *Biblioteca napoletana, con le addizioni di Leonardo Nicodemo*, Bologna 1971 (rist. an. dell'ed. di Napoli 1687).
- UGHELLI F., *Italia Sacra*, Sala Bolognese 1981 (rist. an. dell'ed. di Venezia 1721).
- VALENTINER W. R., *A Madonna Statuette by Domenico Gagini*, in «Art in America», 19 (1937), pp. 104-117.
- VALLONE G., *D'Afflitto Matteo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXXI, Roma 1985, pp. 652-657.
- VALLONE G., *Iurisdictio domini. Introduzione a Matteo d'Afflitto ed alla cultura giuridica meridionale tra Quattro e Cinquecento*, Lecce 1985.
- VAN BUEREN T. (a cura di), *Care for the Here and the Hereafter: Memoria, Art and Ritual in the Middle Ages*, Turnhout 2005.
- VASSALLI F., *Concetto e natura del fisco* (1908), ora in IDEM, *Studi giuridici*, Milano, 1960, III, 1: *Studi di diritto romano (1906-1921)*, pp. 39-130.
- VETERE C., *Le Consuetudini di Napoli. Il testo e l'edizione*, Salerno 1999 (Iter campanum, 7).
- VICINANZA M. (a cura di), *Napoli. Petruccio Pisano 1462-1477, Parte prima 1462-1466*, Napoli 2006 (Cartulari notarili campani del XV secolo, 10).
- VILLARI R., *La rivolta antispagnola a Napoli. Le origini (1585-1647)*, Roma-Bari 1994².
- VILLEY M., *Questions de Saint Thomas sur le Droit et la Politique*, Paris 1987.
- VISCEGLIA M.A., *Il bisogno di eternità. I comportamenti aristocratici a Napoli in età moderna*, Napoli 1988.
- VITALE G., *Élite burocratica e famiglia. Dinamiche nobiliari e processi di costruzione statale nella Napoli angioino-aragonesa*, Napoli 2003.

- VITALE G., *Modelli culturali nobiliari nella Napoli aragonese*, Salerno 2002 (Immagini del Medioevo, 6).
- VITALE G., *Ritualità monarchica, cerimonie e pratiche devozionali nella Napoli aragonese*, Salerno 2006.
- VITOLO G.-DI MEGLIO R., *Napoli angioino-aragonese. Confraternite, ospedali, dinamiche politico-sociali*, Salerno 2003 (Immagini del Medioevo, 7).
- VON HÜLSEN-ESCH A., *Gelehrte im Bild. Repräsentation, Darstellung und Wahrnehmung einer sozialen Gruppe im Mittelalter*, Göttingen 2006.
- WALTHER H. (a cura di), *Proverbia sententiaeque Latinitatis Medii Aevi: Lateinische Sprichwörter und Sentenzen des Mittelalters in alphabetischer Anordnung*, voll. I-VI, Göttingen 1963-1969.
- WEBER M., *Wirtschaft und Gesellschaft*, a cura di J. WINCKELMANN, Tübingen 1976⁵, trad. it. *Economia e società*, a cura di P. ROSSI, Milano 1974³.
- WITT R., *Medieval 'Ars Dictaminis' and the beginnings of Humanism: a new construction of the problem*, in «Renaissance Quarterly», 35 (1982), pp. 1-35.